



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



I.S.E.E. Indicatore della Situazione Economica Equivalente

**D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159
G.U n. 19 del 24 Gennaio 2014**

LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI
Valide a decorrere dal 29 maggio 2016

I QUESITI SONO STATI RACCOLTI DALLA CONSULTA NAZIONALE DEI CAF



Quadro A Nucleo Familiare

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A_1 | 05/02/2015 | Nucleo con almeno 3 figli, di genitori diversi, posso dare la maggiorazione della scale di equivalenza per almeno tre figli? Ad esempio: due soggetti, ciascuno con due figli avuti da precedente matrimonio, decidono di convivere. Ora il nucleo è composto dai conviventi e da quattro figli che però non sono "in comune". | No, la maggiorazione non spetta ad eccezione dei casi in cui i genitori dei minori siano fra loro sposati o che almeno un genitore abbia 3 figli. |
| A_2 | 05/02/2015 | In caso di cambio residenza, modifiche del nucleo familiare, si deve presentare una nuova DSU? | Il cambio di residenza non obbliga alla presentazione di una nuova DSU. Si rende necessaria solo dietro effettiva richiesta da parte dell'ente erogatore il beneficio e in questo caso va presentata ricordando che per tale modifica il CAF che la presenta non percepisce alcun compenso da parte INPS. |
| A_3 | 05/02/2015 | Se i soggetti sono residenti all'estero ma non sono iscritti all'Aire. Ci pare di aver capito che possiamo anche evitare di indicarli. | Non devono essere inseriti. |
| A_4 | 03/03/2015 (aggiornato il 26/01/2016) | Ho divorziato da mia moglie e i nostri due figli (di cui uno maggiorenne) sono entrambi residenti con me. Mia moglie risiede altrove. Ai fini della compilazione della DSU (in particolare per le prestazioni del diritto allo studio universitario) devono essere dichiarati anche i redditi e i beni mobiliari e immobiliari di mia moglie? Quale casella deve essere barrata nel modello MB2, quadro C?" | <p>In presenza di genitore divorziato non si genera la componente attratta o aggiuntiva. Pertanto, nel caso di prestazioni per il diritto allo studio universitario, se il figlio risiede con uno dei genitori, mentre l'altro genitore divorziato ha una diversa residenza, si dovranno barrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La seconda casella del Modulo MB.2, Quadro C ("nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l'altro risulta non coniugato e non convivente"); • La prima casella del Modulo MB.2 del Quadro D, essendo sufficiente per barrare quest'ultima l'esistenza di un provvedimento del giudice. <p>Nella diversa ipotesi in cui nel nucleo dello studente è presente un solo genitore mentre l'altro risulta separato legalmente e non convivente si dovrà barrare la prima casella del Modulo MB.2 del Quadro C; in questo ultimo caso non occorre compilare il quadro D.</p> |

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A_5 | 03/03/2015 (aggiornato il 26/01/2016) | Il genitore separato o divorziato deve essere considerato come competente attratta o aggiuntiva per la richiesta di ISEE per prestazioni minori? | No, in presenza di genitore con lo status di separato o divorziato non si genera in nessuno dei due casi la componente attratta o aggiuntiva. In presenza di genitore separato non andrà compilato il quadro D, a differenza del genitore divorziato per il quale va compilato da parte dell'altro genitore indicando i dati del predetto genitore (cognome, nome e codice fiscale) nonché il codice fiscale del figlio e <u>barrando la prima casella del Quadro D</u> (Il genitore non convivente è in una delle seguenti condizioni) in quanto è presente un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria. |
| A_6 | 11/03/2015 | Per prestazioni rivolte a soggetti minorenni in caso ad esempio di ragazza madre, in cui l'altro genitore ha riconosciuto il figlio ma non se ne occupa a livello materiale e non versa il mantenimento al figlio riconosciuto. E' possibile fruire dell'agevolazione "Il nucleo è composto esclusivamente da genitore solo con i suoi figli minorenni" pur in assenza di provvedimento attestante che l'altro genitore non si occupa del minore? | Nel caso esposto, non è possibile fruire della maggiorazione in assenza di provvedimento attestante l'estraneità dell'altro genitore poiché le situazioni "di fatto" non sono rilevanti ai fini ISEE. La maggiorazione può essere fruita solo se il genitore non coniugato e non convivente che ha riconosciuto il figlio si trovi in una delle seguenti situazioni: a) risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore; b) risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore; c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. Se l'altro genitore non è in una delle condizioni sopra specificate (lettere a)-e)), ai fini ISEE il nucleo non può essere considerato composto esclusivamente dal minore e da un solo genitore. |

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A_7 | 11/03/2015 | Se all'interno di questo nucleo familiare, vi fossero altri soggetti, oltre al minore ed alla mamma, non si tratta più di "Nucleo composto esclusivamente da genitore solo con i suoi figli minorenni"? | In tale fattispecie viene meno il requisito per fruire dell'agevolazione "Nucleo composto esclusivamente da genitore solo.....". |
| A_8 | 11/03/2015 | Nel caso di richiesta di prestazione per minorenni come ad esempio: iscrizione asilo nido, mensa scolastica, assegno ANF e MAT, qualora uno dei due genitori non sia presente nel nucleo ed è di nazionalità straniera, il dichiarante deve indicare l'altro genitore in DSU? | L'altro genitore, di nazionalità estera e residente all'estero, non può essere indicato in DSU in quanto non rientrante tra i coniugi iscritti all'Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all'Estero ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013. |
| A_9 | 11/03/2015 | Nel caso in cui l'altro genitore si trova in una delle seguenti situazioni: deceduto, genitore straniero come è possibile ottenere l'ISEE minori visto che attualmente è necessario compilare il quadro D inserendo il CF dell'altro genitore? | In questi casi di particolare assenza dell'altro genitore descritti nella domanda l'altro genitore dovrà esimersi, per il figlio minore interessato dalla condizione sopra descritta dalla compilazione del quadro D. |
| A_10 | 11/03/2015 | Per le prestazioni ANF e MAT, quale indicatore Isee, "Ordinario" o per "Minorenni", sarà considerato dall'Istituto? | Per gli ANF e la maternità dei Comuni è necessario l'ISEE minorenni. |
| A_11 | 11/03/2015 | Il coniuge separato che versa gli assegni di mantenimento ai figli deve indicare nel quadro FC5 l'importo come indicato nel provvedimento dell'Autorità giudiziaria? Il CAF deve acquisire oltre il provvedimento anche le quietanze dei versamenti effettuati? | NO. Il coniuge separato nel compilare il proprio modulo FC.1 pur in presenza di una sentenza, deve dichiarare quello effettivamente corrisposto o zero se mai corrisposto. Non è obbligo del CAF archiviare la documentazione. |
| A_12 | 11/03/2015 | Il genitore che è tenuto al versamento degli assegni di mantenimento al figlio da provvedimento di separazione o divorzio dell'Autorità giudiziaria, ma non li corrisponde, come deve essere compilato il quadro D? | Nel quadro D si va ad indicare il dati dell'altro genitore, il codice fiscale del figlio e deve essere barrata la casella di esclusione del genitore in quanto tenuto a versare gli assegni al mantenimento del figlio risultanti da provvedimento giudiziario. |

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A_13 | 11/03/2015 | Se ci sono dei figli che risultano nello stato di famiglia dei genitori (non si sono iscritti all'Aire) che hanno lavorato e/o che lavorano tutt'ora all'estero, per il concetto di residenza si fa riferimento alla materia fiscale pertanto se per i requisiti li posso considerare residente all'estero non lo inserisco nella DSU? Oppure visto che risultano ad oggi sempre nello stato di famiglia, a prescindere dal requisito di residenza fiscale, li deve inserire e di conseguenza dichiaro il reddito di lavoro dipendente all' estero (anche se non ha fatto denuncia dei redditi). | Il nucleo del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, ne consegue che per il caso rappresentato i figli essendo presenti nello stato di famiglia vanno inseriti nel nucleo della DSU. Chiaramente il reddito dei figli prestatore all'estero che non confluisce nel reddito complessivo dichiarato in Italia va inserito nel quadro FC4. |
| A_14 | 12/03/2015 (aggiornato il 26/01/2016) | Nel caso venga barrata la casella "assenza di redditi/trattamenti/patrimonio del minore": il solo quadro FC1 sezione I si compila sempre o solo se si deve compilare il quadro FC7 (soggetto disabile/non autosufficiente)? | Il Modulo FC1 va compilato obbligatoriamente per ogni singolo componente del nucleo, tranne che nei casi di minorenni che non hanno redditi, trattamenti e patrimonio (istruzioni parte 2 – DSU mini). |
| A_15 | 12/03/2015 | Posso ottenere le due agevolazioni su scala equivalenza se presenti entrambi i requisiti? DSU → nucleo composto esclusivamente da un solo genitore con il figlio minorenni DPCM → nucleo composto esclusivamente da un solo genitore <u>non lavoratore</u> con il figlio minorenni | La maggiorazione della scala di equivalenza spetta, anche se barrate entrambe le caselle, una sola volta. |
| A_16 | 12/03/2015 | In caso di affidamento temporaneo di un minore, quale codice di relazione con il dichiarante si deve utilizzare? P (altra persona convivente)? | Il minore in affidamento temporaneo, disposto con provvedimento del giudice, è considerato nucleo familiare a sé fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. La scelta, una volta effettuata, vale per tutto il periodo di validità della DSU. Se rientra nel nucleo dell'affidatario viene codificato con F=figlio minore |
| A_17 | 12/03/2015 | Se si presenta una DSU con nucleo standard e nell'arco del periodo di validità della DSU, il nucleo standard si modifica: come ci si deve comportare? Se ad esempio nasce un figlio e dobbiamo aggiungere un componente; si ripresenta tutta la DSU (come nuova DSU) o si aggiunge semplicemente il foglio componente per il nuovo soggetto? E se i componenti diminuiscono? | Sia nel primo che nel secondo caso si presenta una nuova DSU solo dietro effettiva richiesta da parte dell'ente erogatore il beneficio o su scelta del dichiarante. |
| Num. | Data | Quesito | Risposta |
| A_18 | 12/03/2015 | GNC – genitore non convivente – richiesta prestazioni per minori o studenti: i dati | Nella stampa del quadro A non va riportata la componente "attratta" |

| | | | |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | anagrafici del GNC li inserisco anche nel quadro A o solo nel foglio componente? | che sarà presente nella stampa della DSU tramite il suo foglio componente. |
| A_19 | 12/03/2015 | Quale protocollo devo inserire nella DSU per agganciare una componente aggiuntiva o altra DSU? | Il protocollo da indicare è sempre quello rilasciato dall'INPS e non il protocollo mittente del CAF, con l'avvertenza che il protocollo va indicato solo se è stata rilasciata l'attestazione ISEE. |
| A_20 | 12/03/2015 | <p>Se devo presentare un Isee per richiesta di prestazioni per 2 figli minori e ho questa situazione:</p> <p><input type="checkbox"/> Nucleo composto da madre X+ minore A + minore B</p> <p><input type="checkbox"/> Padre del minore A non coniugato e non convivente con madre X ma coniugato con altro soggetto</p> <p><input type="checkbox"/> Padre del minore B non coniugato e non convivente con madre X ma coniugato con altro soggetto</p> <p>In questo caso devo presentare la DSU per il nucleo formato da madre X, minore A, minore B (MB1+MB2+FC madre X+ FC minore A+ FC minore B) + la componente aggiuntiva per il padre del minore A (perché non ha già una propria DSU) + la componente aggiuntiva per il padre del minore B (perché non ha già una propria DSU).</p> <p>Se ho la possibilità di compilare contestualmente e inviare DSU + componenti aggiuntive:</p> <p><input type="checkbox"/> Questa pratica quanti protocolli mittente avrà? 1 o 3?</p> <p><input type="checkbox"/> Questa pratica quanti protocolli DSU avrà? 1 o 3?</p> | <p>In entrambi i casi i protocolli sia mittente che INPS saranno 3.</p> <p>INPS-ISEE-2015-99999999H-00</p> <p>INPS-ISEE-2015-99999999H-01</p> <p>INPS-ISEE-2015-99999999H-02</p> |
| A_21 | 12/03/2015 | Si richiede se il <u>coniuge con cittadinanza straniera e non residente in Italia</u> del cittadino straniero con residenza in Italia, richiedente il calcolo ISEE, debba essere inserito nel nucleo familiare rilevante ai fini ISEE in analogia a quanto previsto per il coniuge italiano iscritto all'A.I.R.E. del cittadino italiano residente in Italia richiedente il calcolo ISEE. | <p>Il DPCM 159, così come la vecchia normativa ISEE, fa riferimento alla famiglia anagrafica che per sua definizione comprende solo i familiari iscritti nell'anagrafe italiana con l'eccezione dei coniugi iscritti all'A IRE. Ne consegue che il coniuge con cittadinanza straniera e non residente in Italia non può essere inserito.</p> |

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A_22 | 12/03/2015 | Si richiede conferma se il cittadino extracomunitario che risulta residente in Italia, ma che non è in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, possa richiedere il calcolo dell'indicatore ISEE secondo quanto previsto dal Dpcm. 5/12/2013 n.159 | Si, il cittadino extracomunitario residente in Italia, in attesa del rinnovo con codice fiscale, può presentare la DSU. |
| A_23 | 12/03/2015 | <p>Due persone si sono separate all'estero. Uno dei due ora è in Italia e deve compilare la DSU. Possiamo indicare come assegni corrisposti all'ex coniuge o ai figli anche quelli corrisposti a persone che sono all'estero con sentenza "estera"?</p> <p>Le fonti normative e i documenti di prassi (per valutare anche l'eventuale deducibilità o meno ai fini Irpef) fanno riferimento solo ed esclusivamente al fatto che deve trattarsi di provvedimenti dell'autorità giudiziaria (non specificando mai se questa deve essere italiana o può essere anche estera) e che il coniuge può essere anche residente all'estero.</p> | <p>In premessa non esiste "una sentenza estera" ovvero se si vuole che la separazione abbia efficacia anche in Italia tramite il Consolato presente nello Stato Estero bisogna comunicare all'ufficiale dello stato civile del Comune italiano la separazione. Quindi a margine dell'atto di matrimonio si annota la separazione che inizia a produrre gli effetti giuridici "italiani" dalla data dell'annotazione e non da quando è stata emessa la sentenza di separazione.</p> <p>Ne consegue che a partire dal momento dell'annotazione sull'atto di matrimonio italiano le regole sono identiche. Viceversa se l'ex coniuge residente in Italia non avesse provveduto all'annotazione i due risultano ancora essere coniugi e quindi attratti nello stesso nucleo.</p> |
| A_24 | 12/03/2015 | Quando si parla di minorenni, l'età in base a cosa deve essere calcolata? In base alla data di sottoscrizione o alla data del 31/12 dell'anno precedente alla presentazione della DSU o altro? | Alla data di presentazione della DSU. |
| A_25 | 12/03/2015 | Si chiede conferma se i coniugi legalmente separati con sentenza/divorziati che per vari motivi mantengono ancora la stessa residenza facciano ancora parte dello stesso nucleo familiare ai fini ISEE | In questo caso la verifica deve essere fatta sul nucleo familiare di residenza. Si precisa che i due ex coniugi separati/divorziati che mantengono la residenza possono richiedere al Comune la scissione del nucleo d'origine in due distinti. Se il Comune valuterà l'inesistenza dei vincoli previsti per la famiglia anagrafica provvederà a separare i due nuclei pur "vivendo nella stessa abitazione". |

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A_26 | 15/05/2015 | L'articolo 3 del D.P.C.M. n. 159 del 2013 prevede tra i componenti del nucleo familiare il coniuge iscritto all'AIRE. Si chiede se tale coniuge sia solo il coniuge del dichiarante o quello di qualunque componente il nucleo? | Nel nucleo familiare rientra il coniuge iscritto all'AIRE di qualunque componente il nucleo. |
| A_27 | 10/09/2015 (aggiornato il 29/05/2016) | Si chiedono i seguenti chiarimenti sulle modalità di scorporo dell'eventuale assegno ANF e/o MAT (Assegno Nucleo Familiare o Assegno di Maternità erogati dal Comune), tra l'altro: <ul style="list-style-type: none"> • Per l'importo percepito nel secondo anno precedente la presentazione della DSU è corretto non rilevare l'anno di competenza ma individuare solo il criterio di cassa? • Cosa si intende per "effettivamente percepito", si applica il criterio di cassa verificando l'effettiva data di incasso del bonifico o si verifica solo che il bonifico sia stato emesso con la conseguenza che diventa ininfluenza la data di incasso dello stesso? | Bisogna seguire il principio di cassa, pertanto andrà scorporato dall'Ente Erogatore (Comune) l'importo percepito dal beneficiario nel secondo anno precedente la presentazione della DSU-rapportato al parametro della scala di equivalenza. Si veda anche la Faq V_18 |
| A_28 | 26/01/2016 | Le situazioni (Versamento assegni per il mantenimento del figlio - Esclusione dalla patria potestà - Estraneo in termini di rapporti affettivi e economici) che portano a escludere il genitore non coniugato e non convivente nel nucleo del figlio minore, sono verificate alla data di presentazione della DSU ? Es. coniugi separati legalmente nel 2014 quindi nel 2013 non c'erano assegni di mantenimento del figlio, mentre oggi 2015 il genitore separato è tenuto al versamento di assegni periodici per il mantenimento del figlio. Nell'esempio descritto il genitore separato che a partire dal 2015 versa assegni per il figlio non va mai incluso nel nucleo del minore ? | SI, il dato deve essere verificato alla data di presentazione della DSU |
| A_29 | 06/09/2016 | Famiglia anagrafica composta esclusivamente da due genitori con prole non coniugati e conviventi. Uno dei due genitori è nello status di "minore emancipato". In questa specifica casistica il "minore emancipato" fa nucleo con l'altro genitore o deve essere attratto nel nucleo della sua famiglia di origine? | Si applicano in via analogica le norme relative al figlio maggiorenne. |

| | | | |
|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A_30 | 06/09/2016 | Famiglia anagrafica composta esclusivamente da due genitori con prole ed entrambi sono nello status di "minore emancipato". In questa specifica casistica possono far nucleo a sé o devono essere attratti nei rispettivi nuclei della famiglie d'origine? | Si applicano in via analogica le norme relative al figlio maggiorenne. |
| A_31 | 06/09/2016 | Famiglia anagrafica composta esclusivamente dai i nonni con la presenza di nipoti minorenni in totale assenza di provvedimento di affido definitivo o temporaneo. Per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE i "nipoti minorenni" devono essere attratti con quello dei genitori? Se si in presenza di genitori non coniugati e non conviventi con quale dei due? | I minori sono attratti nel nucleo familiare dei genitori e ad essi si applicano in via analogica le disposizioni di cui all'art. 3, co. 2 dpcm 159/2013 |
| A_32 | 06/09/2016 | Lo studente universitario maggiorenne per il quale esiste un provvedimento di affido prorogato fino al compimento del 21° anno di età, fa a nucleo a se stante? | Si. In analogia a quanto previsto per il figlio minorenni, può scegliere di fare nucleo a se stante o far parte del nucleo familiare dell'affidatario. |

Quadro B casa di abitazione

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B_1 | 05/02/2015 | Si chiede conferma se come recitano le istruzioni alla compilazione della DSU il canone di locazione da indicare è quello previsto dal contratto al momento della presentazione della DSU. | Si, così come avvenuto sino ad oggi dovrà essere inserito il valore del canone annuale alla data di presentazione della DSU. |
| B_2 | 05/02/2015 | E' possibile inserire il contratto di locazione nel quadro B anche se ancora intestato al deceduto non inserito nel quadro A della DSU? E' obbligatorio procedere alla voltura del contratto? | Pur essendo necessario effettuare la voltura , nel caso di successione nel contratto (art. 6 della legge n.392 del 1978), è possibile indicare nel quadro B l'intestatario del contratto deceduto prima della scadenza del contratto che ovviamente non fare parte del nucleo familiare determinato ai fini ISEE. |
| B_3 | 05/02/2015 | <p>Quadro B canone di locazione annuo si suppone che il contratto di locazione abbia più intestatari di cui alcuni non presenti tra i componenti nucleo del quadro A:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il canone annuo come lo indico? • Inserisco il canone totale come da contratto o inserisco il canone totale da contratto rapportato al numero degli intestatari presenti nel nucleo (come si fa attualmente?) | <p>Se il contratto di locazione dell'immobile scelto come casa di abitazione del nucleo familiare è intestato a più soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutti i cointestati del contratto fanno parte del nucleo, l'importo da indicare sarà il totale del canone riferito all'abitazione; • Non tutti i cointestati del contratto fanno parte del nucleo, l'importo da indicare dovrà essere proporzionato alla quota di cui i componenti del nucleo sono titolari. Non è possibile quindi indicare quote di canone relative ad altri cointestatori del contratto, quando questi sono soggetti estranei al nucleo familiare. |
| B_4 | 05/02/2015 | Se il contratto di locazione ha una durata inferiore all'anno, viene indicato il canone totale del periodo? | Si. |

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B_5 | 05/02/2015 | Si chiede conferma che l'importo del canone annuale di locazione, previsto dal contratto di locazione registrato e in essere alla data di presentazione della DSU (comprensivo di eventuale adeguamento Istat) si imputa indipendentemente dall'effettivo pagamento dello stesso. | Va indicato il canone previsto dal contratto senza la necessità di verificarne il pagamento; mentre l'adeguamento ISTAT si potrà inserire solo se effettivamente pagato al momento della presentazione della DSU |
| B_6 | 05/02/2015 | Quadro B "casa di abitazione": in caso di contratto di locazione, si devono inserire tutti gli intestatari del contratto di locazione anche se non inclusi tra i componenti del nucleo? O si indicano solo quelli inclusi tra i componenti del nucleo? | Si indicano esclusivamente i componenti cointestatari presenti nel quadro A |
| B_7 | 11/03/2015 | I cittadini che abitano in case popolari con assegnazione di alloggio, in assenza del protocollo del numero di assegnazione dell'alloggio, che versano il canone di locazione così come comunicato dall'Ente competente potranno indicare nel quadro B di essere in Casa di abitazione "in locazione"? | Si, dovrà essere compilata la sezione relativa agli estremi di registrazione come segue: Data: una qualunque data valida ad es. 01/01/AAAA (dove AAAA è l'anno di sottoscrizione); Serie: EDIPUB o ND (non disponibile) Codice Ufficio: ND (non disponibile) Numero: ND (non disponibile) |
| B_8 | 11/03/2015 | Nel caso di occupanti censiti che versano il canone di locazione ma privi di assegnazione di alloggio possono indicare l'affitto? | No in quanto non assegnatari. |
| B_9 | 11/03/2015 | E' possibile indicare in DSU quadro FC3 il debito residuo al 31/12 del mutuo per l'acquisto di un immobile di categoria C/1? | Si in quanto le istruzioni riportano di "indicare per ciascun immobile" il capitale residuo al 31.12 contratto per l'acquisto dell'immobile o la costruzione del fabbricato. |
| B_10 | 12/03/2015 | Contratto di affitto per la detrazione che aumenta di 500€ a partire dal figlio successivo al secondo, si intende dal terzo figlio del dichiarante e/o del coniuge o dal terzo figlio presente nel nucleo anche non figlio del dichiarante/coniuge. Visto che il calcolo presumibilmente verrà fatto sul codice che rapporta il componente al dichiarante/coniuge si presume intendersi dal terzo figlio del dichiarante/coniuge. | No, il calcolo non viene effettuato in base alla relazione di parentela col dichiarante ma in base al numero dei figli "conviventi" indicati nella sezione II del quadro A. |

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B_11 | 12/03/2015 | Il soggetto A usufruttuario al 100% dell'immobile (che andrà dichiarato nel quadro del patrimonio immobiliare) può portare in detrazione la quota capitale residua del mutuo intestato al 100% al soggetto B che è nudo proprietario (e quindi non dichiara l'immobile nel suo patrimonio immobiliare)? | Si perché vale sempre valere il principio che il mutuo è legato all'immobile e non alla persona. |
| B_12 | 12/03/2015 | Si chiede se, nel caso di coniugi con diversa residenza, è possibile indicare, nella sezione prima del quadro B, come abitazione del nucleo un'abitazione diversa da quella di residenza del coniuge preso a riferimento nella terza sezione del quadro B. | Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 la residenza anagrafica e la residenza familiare devono coincidere. |
| B_13 | 12/03/2015 | Immobile in locazione: canone annuo di 16.000€ a due persone per due nuclei familiari: si mette l'affitto al 50% senza tener conto del massimale dei 7000€? Quindi ognuno di loro prende la detrazione di 7000€. | Ogni nucleo familiare, laddove avete la medesima residenza anagrafica, potrà sottrarre dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo l'affitto nel limite max. di 7.000€ eventualmente maggiorato in presenza di figli minori come riportato nelle "istruzioni" alla compilazione. |
| B_14 | 10/09/2015 | Nel caso di assegnazione in godimento di alloggio da cooperativa, per il quale viene versato un corrispettivo per l'assegnazione, è possibile fruire della detrazione prevista per nucleo familiare residente in abitazione in locazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera a), del DPCM n. 159/2013? | Si, qualora il verbale di assegnazione preveda espressamente l'applicazione di leggi in materia di assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare. Ai fini della compilazione si rinvia al quesito B_7. |
| B_15 | 26/01/2016 | Nel caso in cui il proprietario dell'immobile sia anche titolare di una ditta dove figura nel conteggio del patrimonio netto anche l'immobile considerato come bene strumentale, dichiaro comunque in FC il bene immobile tra i valori patrimonio immobiliare ? | No, laddove il bene stesso sia presente in inventario. |

Modulo MB.2

Quadro C prestazioni universitarie

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MB2_1 | 05/02/2015 | Isee studenti universitari - si chiede conferma del fatto che sia variata la data da prendere come riferimento per la verifica della variazione di residenza di uno studente universitario: | In attesa di ulteriori chiarimenti da parte ANDISU si mantengono le regole di comportamento sino ad oggi adottate e quindi i 2 anni dalla data di presentazione della DSU (vieni oggi per compilare la DSU e io verifico che la variazione sia antecedente i due anni a far tempo da oggi!). |
| MB2_2 | 11/03/2015 | Per prestazioni universitarie, in caso di studente straniero residente in Italia con genitori stranieri residenti all'estero, come dovrà essere compilata la DSU dello studente con particolare riferimento al quadro A? | In attesa di disposizioni da parte del MIUR e alla luce del DPCM 159/2013 è possibile presentare esclusivamente una DSU con Quadro A costituito dal solo studente universitario barrando la prima casella del Quadro C (i genitori dello studente universitario sono tutti presenti nel quadro A). |

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MB2_3 | 11/03/2015 (aggiornato il 14/10/15) | <p>Come possono essere gestite le sottoelencate situazioni nella presentazione di una DSU con la richiesta dell'indicatore ISEEU per studente <u>non autonomo</u>:</p> <p>a) Studente orfano o studente con genitori stranieri e residenti all'estero?</p> <p>b) Alcune Università specificano che per lo studente coniugato non autonomo il nucleo di riferimento ai fini ISEEU è quello composto da lui e dal suo coniuge. Come ci comportiamo?</p> <p>c) Si rileva che per la gestione dell'ISEEU di uno studente non autonomo nel caso in cui i due genitori non siano coniugati e abbiano diversa residenza, non è possibile compilare la DSU inserendo le due componenti aggiuntive. Come ci si comporta?</p> <p>d) Alcune Università hanno innalzato il limite di capacità di reddito rispetto ai € 6.500 definiti con il DPCM del 9/04/2001. Come ci si comporta?</p> | <p>In attesa di disposizioni da parte del MIUR è possibile:</p> <p>a) In entrambe le casistiche per poter ottenere l'indicatore ISEEU bisogna inserire nel quadro A il solo studente universitario e nella compilazione del quadro C riportare il suo r il C.F. e barrare la prima casella (I genitori dello studente universitario sono tutti presenti...).</p> <p>b) Ai sensi dell'art. 8 c. 2 del D.P.C.M. 159/2013 lo studente universitario è considerato autonomo qualora si verifichino le condizioni di cui alle lett. a) e b). Ne consegue che per il caso prospettato lo studente viene attratto nel nucleo familiare di origine senza eventuali coniuge e/o figli. Solo nel caso in cui considerando anche i redditi del coniuge siano soddisfatte le due condizioni di "autonomia", lo studente non deve essere attratto al nucleo dei genitori. (vedi faq MB2_10)</p> <p>c) In tale fattispecie bisogna che uno dei due genitori non coniugati e non conviventi tra di loro abbia già presentato una DSU e che fornisca allo studente universitario gli estremi della stessa. Questi devono essere indicati nel quadro C, nella sezione genitore di riferimento. L'altro genitore viene inserito nel quadro D e in base al suo "status" potrà essere considerato componente "attratta" o "aggiuntiva".</p> <p>d) Il limite è per l'attuale DSU è di € 6.500 e come tale deve essere considerato a prescindere dalla volontà dei rispettivi atenei.</p> |

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MB2_4 | 12/03/2015 | Si richiede se nel caso di richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario da parte di studente universitario con <u>cittadinanza italiana residente in Italia, coniugato e/o avente figli e non avente le condizioni per essere considerato studente autonomo</u> deve essere comunque attratto nel nucleo dei genitori secondo quanto previsto dall'art. 8 del Dpcm 5/12/2013 n.159. | Ai fini dell'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario lo studente che non rispetta le condizioni di autonomia, ai sensi dell'art. 8 c. 2 del DPCM, deve essere attratto nel nucleo familiare di origine senza eventuali coniuge e/o figli. |
| MB2_5 | 15/05/2015 (aggiornata al 19/09/2016) | Sono uno studente universitario e ricevo borsa di studio; con le nuove modalità di calcolo per l'ISEE necessario per accedere a prestazione per il diritto allo studio universitario devo indicare tale reddito nella mia dichiarazione. Ma quando farò la nuova domanda nel 2016 per la borsa di studio, l'Ente erogatore escluderà tale reddito dal calcolo della mia situazione economica? | Si, dal valore dell'ISEE per il diritto allo studio l'Ente erogatore dovrà escludere, nel caso in cui la borsa di studio sia inserita nei redditi utilizzati per il calcolo dell'ISEE, l'ammontare della borsa di studio rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza (v. art. 2 sexies, comma 2 del D.L. n. 42 del 2016, converti dalla legge n. 89 del 2016) |
| MB2_6 | 15/05/2015 | Nel caso di assenza dei requisiti di autonomia, ai sensi dell'art. 8 del DPCM n. 159/2013, lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori? | Si, come già chiarito con il quesito MB2_3 del 11/03/2015 lettera c) lo studente dovrà scegliere il genitore di riferimento con la compilazione del quadro C, e riportare nel quadro D l'altro genitore non coniugato e non convivente che potrà essere a seconda dei casi considerato: non facente parte del nucleo, componente "aggiuntiva" o "attratta". Ai fini del calcolo dell'indicatore ISEEU il nucleo familiare considerato è quello composto dallo studente universitario, dal nucleo del genitore di riferimento e dall'eventuale componente aggiuntiva o attratta. |

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MB2_7 | 15/05/2015 | L'ente erogatore di borse di studio è obbligato a scorporare l'importo della prestazione anche se nell'anno di riferimento del calcolo dei redditi non è stato lui stesso ad erogarla? Es. studente che fa la triennale nell'Università "A" e percepisce la borsa di studio. Si iscrive per la laurea Magistrale nell'Università "B". L'importo della borsa che percepiva nell'Università "A" va scorporato nel calcolo dell'ISEE da presentare quest'anno? | Si se l'ente erogatore valuta che la prestazione richiesta è la medesima. |
| MB2_8 | 15/05/2015 | In alcuni casi allo studente non è stata data certificazione sull'importo esatto relativo alla borsa di studio erogata nel 2013, come deve procedere lo studente al fine di dichiarare il corretto importo? | Lo studente deve chiedere all'ente erogatore il rilascio della certificazione attestante l'importo della borsa di studio. In sua assenza per il dichiarante la DSU vige il principio dell'autocertificazione dei dati. |
| MB2_9 | 10/09/2015 | Nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, con accordo stragiudiziale (in assenza del provvedimento del giudice) solo di versamento, da parte del genitore esterno al nucleo, degli alimenti/mantenimento a favore del figlio minore/studente universitario, il genitore esterno al nucleo deve essere escluso dal calcolo dell'indicatore ISEE per minorenni o per prestazioni al diritto allo studio universitario? | No, in quanto deve essere considerato come componente aggiuntiva o attratta a seconda della sussistenza delle specifiche condizioni di cui all'art.7, comma 1, del DPCM n. 159/2013. |

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MB2_10 | 14/10/2015 | <p>Come consideriamo il nucleo familiare ai fini ISEE nell'ipotesi di una studentessa coniugata, senza reddito personale e a carico del marito a fini IRPEF nonché con lo stesso convivente, con genitori entrambi pensionati, mancando il requisito reddituale di cui all'art. 8, comma 2, lettera b, del DPCM 159/2013, la stessa, a rigore, sarebbe attratta al nucleo familiare d'origine ai fini dell'indicatore ISEE Universitario.</p> | <p>La normativa citata è stata posta dal Legislatore al fine di evitare che gli studenti, non possedenti i requisiti di autonomia tuttora riferibili al DPCM 9 aprile 2001, presentino una DSU che non contempli il reale reddito di riferimento (ossia quello della famiglia di origine) con il quale si provvede al loro mantenimento ma valorizzi solo il reddito proprio dello studente, generalmente molto più basso, se non nullo.</p> <p>Tuttavia una deroga a tale disciplina può essere consentita laddove la studentessa sia coniugata e, considerando il reddito del coniuge, sia in possesso dei requisiti della residenza fuori dalle unità abitative delle famiglie di origine e dell'adeguata capacità di reddito di cui alla lettere a) e b) del citato art. 8; in tal caso si ritiene che possa essere superata l'interpretazione letterale della norma, in quanto non vi sarebbe più titolo giustificativo per l'attrazione della studentessa alla sua famiglia d'origine; in tale ipotesi, pertanto, si ritiene possibile far riferimento, nella DSU ai fini ISEEU, al solo nucleo familiare che la studentessa ha formato col coniuge (compilando coerentemente il Quadro A) senza inserire nel quadro C anche i dati della DSU del genitore).</p> |
| MB2_11 | 06/09/2016 | <p>Per i genitori separati o divorziati in forza di un provvedimento rilasciato dall'Autorità competente di un Stato estero come deve essere compilata la DSU per la richiesta di prestazioni per minorenni e/o per prestazioni per il diritto allo studio universitario?</p> | <p>I genitori separati o divorziati saranno esclusi sia come componente aggiuntiva sia come componente attratta in presenza di trascrizione in Italia del provvedimento rilasciato dall'Autorità competente dello Stato estero.</p> |

| | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MB2_12 06/09/2016 | Un minore vive con la madre. Il padre con diversa residenza, pur in mancanza di provvedimento giudiziario, versa assegni per il figlio alla madre. Come deve essere compilata la DSU della madre con riferimento all'Indicatore ISEE per minorenni? | La madre dovrà considerare il genitore esterno al nucleo o come componente attratta o come componente aggiuntiva, se risposato o se ha avuto figli con altra persona. In entrambe le situazioni, alla luce della mancanza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria e di genitori non coniugati né legalmente ed effettivamente separati, devono essere indicati, nei rispettivi quadri FC5 (padre e madre) l'importo degli assegni per il figlio effettivamente corrisposti dal padre e quello degli assegni effettivamente percepiti dalla madre. Questi ultimi sono da autocertificare anche se non risultanti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria. (VEDI Istruzioni, pag. 16, par. 7.1 e 7.2) |
| MB2_13 06/09/2016 | Per lo studente coniugato la soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito per essere considerato autonomo dalla famiglia di origine (fissata in € 6.500,00 ai sensi dell'art. 5 del DPCM 9 aprile 2001) deve essere valutata considerando anche i redditi del coniuge? | a) Per la valutazione della soglia di adeguatezza della capacità di reddito, possono essere considerati i redditi del coniuge dei due anni precedenti, anche se nei due anni precedenti lo studente non era ancora sposato. b) Lo studente che raggiunge la soglia di adeguatezza della capacità di reddito con i redditi del coniuge, deve risiedere fuori dalla famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della DSU, in alloggio non proprietà di un suo membro. |
| MB2_14 06/09/2016 | Può essere soddisfatta la condizione di studente "indipendente" in presenza di uno studente che ha la residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, in alloggio non di proprietà di un membro della stessa, da almeno due anni effettivi rispetto alla data di presentazione della domanda e possiede esclusivamente redditi da lavoro autonomo superiori ai € 6.500,00 dichiarati da almeno due anni? | Anche se non espressamente previsto dalla norma la risposta è affermativa. |

Modulo FC.1

Quadro FC2 patrimonio mobiliare

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FC2_1 | 05/02/2015 (aggiornato il 14/10/15) | Le carte di credito ricaricabili non appoggiate ad un conto corrente ma che hanno un codice IBAN vanno indicate in FC2 sez. II con il codice 99? | Le così dette "carte conto" ovvero carte prepagate ricaricabili che possiedono le principali funzioni di un conto corrente vanno indicate nella nel quadro FC2 sezione I codice 01 indicando il saldo al 31/12 e la giacenza media. Invece le carte prepagate ricaricabili senza IBAN e senza funzioni di conto corrente si indicano nel quadro FC2 sezione II codice 99 |
| FC2_2 | 05/02/2015 | Per i mutui che sono congelati, perché non si riescono a pagare le rate, fino a quando posso continuare a inserire nella DSU la quota capitale residua del mutuo al 31/12? | Non deve essere verificato se il dichiarante ha pagato il mutuo ma solo il debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente. |
| FC2_3 | 05/02/2015 (aggiornata al 26/01/2016) | Come si effettua la verifica del valore ISEE per la ricarica della Carta Acquisti? | La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo; pertanto nel 1° bimestre dell'anno potranno essere prese a riferimento le DSU in corso di validità presentate nell'anno in corso ovvero l'ultima DSU dell'anno precedente, privilegiando quella più favorevole all'utente. A partire dal secondo bimestre dell'anno, poiché tutte le DSU dell'anno precedente hanno cessato la loro validità, si prendono a riferimento soltanto le DSU presentate nell'anno in corso. |
| FC2_4 | 05/02/2015 | Gli arretrati riscossi nell'anno di rilevazione del reddito devono essere inseriti e se si dove? | No non vanno inseriti se soggetti a tassazione separata, e non vanno inseriti così come il TFR. |

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FC2_5 | 05/02/2015 (aggiornato il 14/10/15) | Nella compilazione dati intermediario finanziario, nell'identificativo rapporto cosa dobbiamo inserire? | Il numero di rapporto da indicare nella DSU è quello individuabile dall'estratto conto consegnato al cliente. Ai fini dei controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate della corretta indicazione dei dati basta indicare uno degli identificativi presenti nell'estratto. Ad esempio, nel caso del conto corrente bancario o postale, l'identificativo del rapporto può essere individuato nell'IBAN o nel numero di conto corrente. |
| FC2_6 | 11/03/2015 | Alla luce della difficoltà di rilascio, da parte degli Istituti di credito e postali, del calcolo della giacenza media con particolare riferimento ai libretti di deposito, è possibile inserire tali voci nella sez. II del quadro FC2, cod. 99, anziché nella sez. I del quadro FC2, cod. 03? | No, il rapporto finanziario in argomento deve essere inserito nella sez. I del quadro FC2, cod. 03. Per tale fattispecie è stata presentata richiesta al Ministero del Lavoro di semplificare l'accesso al dato della Giacenza media da parte delle famiglie. |
| FC2_7 | 11/03/2015 (aggiornato il 14/10/15) | Per le carte prepagate e la carta acquisti rilasciata dall'INPS come calcoliamo la giacenza media? | Le carte prepagate con un proprio IBAN devono essere indicate nella prima sezione del quadro FC2, codice 01, mentre le altre carte devono essere inserite nella seconda sezione del quadro FC2 codice 99. La Carta Acquisti non deve essere inserita in DSU in quanto rientra tra i trattamenti erogati dall'INPS che utilizzerà per il calcolo dell'Indicatore. |
| FC2_8 | 11/03/2015 | Il patrimonio mobiliare del minore soggetto a tutela deve essere indicato in DSU nel quadro FC2? | Sì, se le istruzioni parlano di patrimonio posseduto e non di patrimonio disponibile. Si dichiara in FC2 salvo che la sentenza preveda condizioni diverse. |
| FC2_9 | 11/03/2015 | Quale è il valore da riportare nell'ultima parte del quadro FC2 se nell'anno precedente sono stati acquistati immobili? | Deve essere riportato il valore risultante dall'atto notarile di trasferimento della proprietà |

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FC2_10 | 11/03/2015 | Prestito sociale coop: ad alcuni soci è indicato oltre al saldo al 31/12 anche la giacenza media. Mentre altri soci hanno ricevuto la comunicazione in allegato dove si precisa che per tale deposito va dichiarato solo il saldo al 31/12. Che fare? | Essendo libretti di prestito sociale vanno indicati solo nella seconda sezione del quadro FC col codice 99 e rileva solo il saldo al 31.12. |
| FC2_11 | 11/03/2015 | Considerato che al momento la procedura INPS di controllo scarta le DSU con codice fiscale intermediario estero in quanto "non conforme", si chiede di sapere come inserire i rapporti finanziari gestiti da intermediari esteri? | Può essere inserito il carattere E come primo carattere del campo operatore finanziario, seguito da un massimo di 15 caratteri alfanumerici (in caso di indisponibilità del codice fiscale, per operatori ad esempio extra Unione Europea, può essere inserito il valore END , dove ND sta per non disponibile). |
| FC2_12 | 11/03/2015 | Modulo FC.1 - Quadro FC 2, Patrimonio mobiliare Sez. I e II nella sezione I del quadro FC 2 viene richiesto "l'identificativo rapporto", si ritiene che in tale campo vada indicato il numero che identifica il conto (ad esempio per i depositi di c/c il numero attribuito al conto dalla banca o dalla posta) è corretto? | Sì, è corretto |
| FC2_13 | 11/03/2015 | 41 bis. Nella sezione II del quadro FC 2 viene richiesto "l'identificativo rapporto" e il "codice fiscale dell'operatore finanziario", si ritiene che nel campo identificativo rapporto vada indicato un numero progressivo attribuito dal contribuente mentre nel "codice fiscale dell'operatore finanziario", in presenza di partecipazioni o di imprese individuali debba essere riportato il codice fiscale dell'impresa partecipata o dell'impresa individuale) è corretto? | Sì, è corretto |
| FC2_14 | 12/03/2015 | Nel modulo FC1 componente, quadro FC2 è necessario barrare una delle due caselle. Per come è formulata la descrizione della prima opzione (...non è stato posseduto alcuno...) e per la presenza della DATA FINE rapporto, parrebbe necessario barrare tale casella solo in caso di totale assenza di rapporti finanziari. | Sì, in assenza di rapporti finanziari va barrata esclusivamente la prima casella. Un'eventuale saldo al 31/12 e/o giacenza media pari a zero obbligano il titolare della DSU a dichiarare il possesso dei rapporti finanziari barrando la seconda casella. |
| FC2_15 | 12/03/2015 | Nel modulo FC2, è corretto assegnare il codice 99 in caso di valore del patrimonio netto imprese individuali e codice 02 in caso di partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate o non quotate? | No, il codice 99 deve essere indicato per entrambe le casistiche segnalate |

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FC2_16 | 12/03/2015 | <p>Se il patrimonio mobiliare è composto da ciò che si possiede al 31/12 dell'anno precedente.... salvo eccezioni....perché in corrispondenza di un c/c, libretto di deposito, titoli, assicurazioni vita, etc. dovrei indicare la data di fine rapporto se questo è cessato in corso d'anno?</p> <p>Se al 31/12 non lo possiedo più, non lo indico e basta.....giusto? Oppure bisogna indicarli in ogni caso e se cessati prima del 31/12 non verranno considerati ai fini del calcolo del patrimonio mobiliare?</p> | <p>La consistenza dalla giacenza media annua è riferita all'anno e non alla data del 31/12.</p> <p>Ad esempio possedevo un c/c che ho chiuso al 30 novembre quindi nella colonna saldo al 31 dicembre si riporta 0 nella colonna giacenza media il valore della media annua (che potrebbe anche essere 0) e nella colonna data fine la data del 30 novembre. Le date di inizio/fine servono per i controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.</p> |
| FC2_17 | 12/03/2015 | <p>Nel patrimonio mobiliare per il codice 23 prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione le istruzioni recitano "Indicare il numero totale delle polizze e l'ammontare dei premi versati nonché dei relativi riscatti".</p> <p>Tale dicitura deve essere intesa come riportato nelle descrizioni degli "altri strumenti finanziari ... ecc." punto 4 lettera g) delle istruzioni che recita: "...va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data al netto degli eventuali riscatti". In pratica come prima continuo a dichiarare i premi versati al netto dei riscatti?</p> | <p>Si.</p> |

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FC2_18 | 12/03/2015 | Modulo FC.1 - Quadro FC 2, Patrimonio mobiliare Sez. II. Nella valorizzazione di un'impresa in contabilità semplificata occorre prendere a riferimento " ... il valore delle rimanenze finali e il costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali" (Istruzioni alla compilazione della DSU, pagina 11, lettere h ed e). Questa metodologia di calcolo che sembrerebbe semplificata presenta alcune problematiche. Che cosa si intende per altri cespiti o beni patrimoniali? Si deve fare riferimento ad altre poste inerenti attività o passività dell'impresa? In caso affermativo, è necessario segnalare che tali dati non risultano disponibili in una contabilità semplificata e di conseguenza sono di difficile determinazione. In caso negativo, si rischia di avere situazioni in cui il valore da indicare nella DSU non corrisponde assolutamente al valore dell'impresa. Si pensi al caso in cui l'impresa abbia effettuato nell'anno precedente alla compilazione della DSU significativi investimenti in beni ammortizzabili che alla fine dell'anno non sono stati ancora pagati o per i quali è stato contratto un finanziamento non ancora rimborsato a fine anno. In questo caso, se non viene considerato anche il debito, la valorizzazione dell'impresa, effettuata esclusivamente sulla base del costo complessivo del bene (al netto dell'ammortamento), non rappresenta correttamente il valore dell'azienda. | In attesa di conferma da parte del Dipartimento Finanze del MEF, al fine di consentire un'agevole compilazione del quadro in esame, riteniamo che tale metodologia di determinazione del valore mobiliare interessi esclusivamente le imprese in contabilità semplificata, così come precisato nelle istruzioni alla compilazione della D.S.U.. |
| FC2_19 | 26/06/2015 | Le somme versate a fondi di previdenza complementare aperti vanno indicati? | I fondi di previdenza complementare aperti non rientrano fra i rapporti finanziari da comunicare |
| FC2_20 | 10/09/2015 | Il riscatto anticipato del Fondo Pensione e relativi risultati di gestione rientra nei redditi da dichiarare nella DSU? | Tali redditi vengono assimilati al TFR e quindi non vanno inseriti nella DSU |

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FC2_21 | 14/10/2015 | Un libero professionista adopera il suo conto corrente sia per fini personali che professionali. E' da considerare parte del patrimonio mobiliare personale del soggetto? Se si in quale misura? | Nel caso di lavoratori autonomi, poiché non è possibile distinguere il conto corrente intestato alla persona fisica da quello intestato al professionista, in quanto coincidenti nella stessa persona (cosiddetti conti promiscui) va compilato il quadro FC2. |

Quadro F C3 patrimonio immobiliare

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FC3_1 | 05/02/2015 | Patrimonio immobiliare detrazione mutuo residuo così come avviene oggi il mutuo potrà essere detratto anche se intestato a persona diversa dal proprietario? | Il debito residuo di capitale preso a mutuo, risultante al 31 dicembre, deve essere portato in detrazione in base alla percentuale di possesso dell'immobile e non in riferimento agli intestatari del mutuo; quindi, ad esempio, se due soggetti acquistano un immobile in comproprietà (50% cadauno), ma solo uno dei due contrae il mutuo per l'acquisto, il relativo capitale residuo al 31 dicembre verrà portato in detrazione da entrambi i proprietari dell'immobile nel limite della loro quota di possesso (50%). |
| FC3_2 | 11/03/20015 | Devono essere indicati nel patrimonio immobiliare gli immobili che sono all'asta perché pignorati (ma non ancora venduti). | Anzitutto i beni, pur restando di proprietà (e, di solito, anche nel possesso) del debitore, sono sottratti alla sua libera disponibilità, e questo non comporta la perdita del diritto di proprietà con la conseguenza che gli stessi devono essere dichiarati. |
| FC3_3 | 12/03/2015 | In caso di coniuge cittadino italiano iscritto all'AIRE è corretto indicare la casa di residenza all'estero (Comune = Stato estero con codice catastale di riferimento, Provincia (EE) e Cap (00000), indirizzo residenza estera; tra l'altro è l'unico dato evidente per evidenziare che trattasi di coniuge iscritto all'AIRE), e come deve essere indicata la casa di abitazione del nucleo? | La casa di abitazione del nucleo deve essere ubicata all'interno del territorio della Repubblica italiana (Istruzioni parte 2, par. 2); in caso di coniuge iscritto all'AIRE non potrà pertanto essere scelta come casa di abitazione del nucleo quella in cui risiede tale coniuge. Tuttavia, per tale coniuge residente all'estero è necessario indicare, nel relativo Foglio Componente, l'indirizzo di residenza estero. |

| | | | |
|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FC3_4 | 12/03/2015 | Fabbricati inagibili causa terremoto che godono di esenzione (totale o parziale) ai fini IMU devono essere dichiarati ai fini ISEE? | Il Dpcm prevede che il valore del patrimonio immobiliare è quello definito ai fini IMU senza tener conto di eventuali esenzioni/esclusioni ai fini del pagamento dell'imposta. Ne consegue che se per tale immobile non è stata chiesta la revisione della rendita catastale lo stesso va dichiarato ai fini IMU. |
|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Quadro FC4 redditi e trattamenti da dichiarare ai fine ISEE

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FC4_1 | 05/02/2015 | Nella compilazione del calcolo della componente aggiuntiva (modulo FC.4, quadro FC9), l'inserimento del protocollo di una DSU precedente nella sezione I è alternativo/esclude la compilazione delle sezioni II e III? | No, la sezione II e III servono per comunicare le informazioni del componente aggiuntivo necessarie per il calcolo dell'ISEE del beneficiario. Nel caso in cui il componente aggiuntivo abbia già un ISEE ordinario, può comunicare il suo protocollo al beneficiario che lo inserirà nella sua DSU. In questo caso il beneficiario indicherà nella sua DSU i dati del figlio e della sua DSU (protocollo) ottenendo il calcolo dell'Indicatore richiesto. |
| FC4_2 | 05/02/2015 (aggiornato il 29/05/2016) | <p>Quadro FC4, confermate che come previsto dalle istruzioni le prestazioni di seguito elencate non devono essere inserite nel quadro FC4?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche; • Voucher per servizi all'infanzia; • Assegni di cura; • Bonus gas e elettrico; • Altre forme di compartecipazione al costo di beni o servizi del disabile. | <p>Non vanno indicati, a prescindere dalla rendicontazione, i contributi erogati a titolo di rimborso per spese che la persona con disabilità e/o non autosufficienza ha la necessità di sostenere per svolgere le sue attività quotidiane (ad esempio i contributi per l'assistenza indiretta, vita indipendente, gli assegni di cura, i contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche o per l'acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale).</p> <p>Non costituiscono trattamenti e non devono perciò essere indicati le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.</p> <p>Analogamente non devono essere indicati i contributi che sono erogati a titolo di rimborso spese, poiché, assimilabili, laddove rendicontati, alla fornitura diretta di bene e/o servizi.</p> <p>Non costituisce trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario e non va indicato il rimborso spese per le famiglie affidatarie di persone minorenni."</p> |

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|-------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FC4_3 | 05/02/2015 (aggiornato il 29/05/2016) | La pensione di guerra deve essere inserita? | <p>Alla luce della nuova disciplina ISEE recata dalla Legge n. 42/2014, ex art. 2-sexies, i trattamenti pensionistici di guerra "diretti" sono esclusi dalla nozione di "reddito disponibile" di cui all'art. 5 del DL 201/2011, come convertito ex lege 214/2011 in quanto connessi alla condizione di disabilità. Pertanto, non vanno indicati in DSU.</p> <p>D'altra parte, i trattamenti pensionistici di guerra "indiretti" (ossia concessi ai familiari nel caso il danneggiato non abbia mai usufruito in vita di alcun beneficio) e di reversibilità (ossia concessa ai familiari alla morte del danneggiato che aveva fruito in vita di una forma pensionistica di guerra), non riferendosi alla condizione di disabilità ma al rapporto di parentela con il danneggiato, vanno indicati in DSU.</p> |
| FC4_4 | 11/03/2015 | Altri tipi di borse di studio, come ad esempio quelle erogate dall'ERSU (Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario) peraltro prive di certificazione, vanno indicate in tale quadro? - Altri tipi di borse di studio rilasciate dalla regione Sardegna, quando ad esempio viene rilasciato un Cud a zero ed è presente nelle annotazioni il codice BQ "Redditi totalmente esentati da imposizione" vanno indicate? | Sì, in base a quanto specificato nelle istruzioni, parte 2, paragrafo 6.2 - punto 2 devono essere indicate in FC4 in quanto redditi esenti da imposte. |
| FC4_5 | 11/03/2015 | Quale valore deve essere indicato in DSU per i redditi fondiari di beni situati all'estero non locati soggetti alla disciplina IVIE? Per i possessori di immobili all'estero che non hanno fatto il modello Unico Quadro RW come si procede? | <p>In attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate per ambedue le casistiche prospettate le regole sono comuni e di seguito sintetizzate.</p> <p>Quadro FC4 per la determinazione del dato reddituale per gli immobili detenuti all'estero da soggetti residenti si ritiene che se lo Stato Estero assoggetta a tassazione gli immobili, in Italia doveva essere dichiarato l'ammontare netto tassato all'estero, se lo Stato estero non li assoggetta a tassazione, sono esclusi da imposizione anche in Italia.</p> <p>Quadro FC3 Per la determinazione del dato patrimoniale la base imponibile è costituita, nella generalità dei casi, dal costo di acquisto dell'immobile risultante dal relativo atto o dai contratti da cui risulta il costo complessivo sostenuto per l'acquisizione di diritti reali diversi dalla proprietà.</p> <p>Nel caso in cui il fabbricato sia stato costruito,</p> |

| | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione,</p> <p>In mancanza di tali valori o in mancanza della relativa documentazione, si assume il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile al termine di ciascun anno solare.</p> <p>Per quanto riguarda gli immobili acquisiti per successione o donazione il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe.</p> |
| FC4_6 | 11/03/2015 | La pensione AVS Svizzera la indichiamo nell'ISE? Nel quadro FC4 (redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta? Oppure FC4 redditi da lavoro (lavoro e non pensione) prestato all'estero e tassati esclusivamente all'estero? | Deve essere indicata in DSU al quadro FC4. Nel modulo non è presente la voce "pensioni estere" quindi anche se la pensione AVS è soggetta a ritenuta a titolo di imposta in attesa di modifiche della modulistica si indicano nel campo "redditi di lavoro dipendente tassati esclusivamente all'estero" |
| FC4_7 | 11/03/2015 | Dove deve essere indicata la pensione estera? | Se la pensione estera è da dichiarare nel modello 730/Unico e la dichiarazione dei redditi è stata presentata, sarà acquisita dall'anagrafe tributaria, mentre se non è da dichiarare in Italia deve essere inserita in FC4 alla voce "Redditi da lavoro dipendente tassati esclusivamente all'estero". |
| FC4_8 | 11/03/2015 | Il contributo affitto erogato dal Comune di competenza deve essere riportato in DSU? | Si, deve essere riportato in DSU in quanto il contributo affitto non costituisce un rimborso spese e non è assimilabile a una riduzione alla compartecipazione al costo di servizi. |
| FC4_9 | 11/03/2015 (aggiornato al 26/01/2016 e il 29/05/2016) | Il contributo Home Care Premium deve essere inserito nella DSU? Se sì dove? | Non viene inserito automaticamente dall'INPS perché a seguito dell'approvazione dell'articolo 2 sexies del D.L. n. 42 del 2016, conv. con la legge n. 89 del 2016, sono esclusi dal computo dell'ISEE i trattamenti percepiti in ragione di una condizione di disabilità. |
| FC4_10 | 11/03/2015 | Il reddito fondiario dei terreni e dei fabbricati soggetti ad IMU come deve essere indicato in DSU? | Deve essere indicato nel quadro FC4 il valore risultante dalla dichiarazione dei redditi 730/UNICO al rigo "Redditi fondiari non imponibili". Per quelli non soggetti ad IMU, il reddito fondiario confluirà nel reddito complessivo ai fini Irpef e sarà acquisito dall'Anagrafe tributaria salvo il caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per il quale dovrà essere compilato il quadro FC8 |

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FC4_11 | 11/03/2015 (aggiornato al e il 29/05/2016) | Pensione complementare del marmo pagata dal Comune di Carrara deve essere inserita nel quadro FC4 nei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari. | Si va dichiarata nel quadro FC4. |
| FC4_12 | 11/03/2015 (aggiornato al e il 29/05/2016) | L'assegno di cura va inserito nell'ISEE (non erogato da INPS) ? | L'assegno di cura erogato in relazione all'invalidità non deve essere autocertificato dal dichiarante a seguito dell'approvazione dell'articolo 2 sexies del D.L. n. 42 del 2016, conv. con la legge n. 89 del 2016, che ha escluso dal computo dell'ISEE i trattamenti percepiti in ragione di una condizione di disabilità. |
| FC4_13 | 11/03/2015 | In seguito al terremoto che ha colpito l'Emilia Romagna a maggio 2012, tanti comuni hanno erogato ai cittadini che risiedevano in alloggi diventati totalmente o parzialmente inagibili e per i quali è stata disposta ordinanza di sgombero totale/parziale/temporanea, contributi assistenziali di varie tipologie. Alcuni di essi a me verrebbe da dire che non sono da dichiarare perché sono contributi erogati a titolo di rimborso spese....ma su altri come il CAS (contributo autonoma sistemazione), che è un reddito esente ai fini Irpef, ho dei dubbi. Ovviamente, le modalità di comportamento dei Comuni non sono omogenee: Il Comune di San Felice sul Panaro (MO), ritiene che queste somme vadano inserite nella DSU e a tal proposito invia questa certificazione ai cittadini. | Si condivide l'osservazione, ad oggi se verificiamo che il contributo è erogato come rimborso spese non deve essere inserito altrimenti sì. |

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FC4_14 | 26/06/2015 | <p>Quale valore deve essere indicato in DSU per i redditi fondiari di beni situati all'estero non locati soggetti alla disciplina IVIE?</p> <p>Per i possessori di immobili all'estero che non hanno fatto il modello Unico Quadro RW come si procede?</p> | <p>Nel caso di redditi fondiari situati all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'IVIE, non indicati nel reddito complessivo, occorre assumere la base imponibile determinata secondo le specifiche regole indicate dall'articolo 70, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, come previsto all'articolo 4, comma 2, lettera g), del DPCM 5 dicembre 2013.</p> <p>Inoltre, si precisa che il valore patrimoniale dei suddetti beni deve essere indicato anche nell'ipotesi in cui non sia stato presentato il quadro RW del modello UNICO, avendo riguardo alle istruzioni fornite nel paragrafo "Valorizzazione degli investimenti e delle attività di natura finanziaria", contenute nel fascicolo 2 del modello Unico Persone Fisiche 2014.</p> |
| FC4_15 | 26/06/2015 | <p>Quote di reddito esente per i piccoli coltivatori che sono esonerati dalla presentazione dei redditi. Devono autocertificare il reddito percepito dall'attività agricola?</p> | <p>I redditi esenti rientranti tra le componenti di calcolo dell'indicatore – art. 4, lettera c), del DPCM 5 dicembre 2013 – e pertanto devono essere autocertificati. Il cittadino deve, inoltre, autocertificare tutti i redditi previsti dalla normativa ISEE nei casi sia esonerato dalla presentazione della dichiarazioni dei redditi.</p> |
| FC4_16 | 10/09/2015 | <p>Redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU Pag. 15 punto 6.4 nelle istruzioni non si tiene conto della rivalutazione del 15% (o 5% coltivatori diretti) prevista per i redditi 2013. Nel calcolo dei redditi fondiari dobbiamo considerare le regole fiscali o dobbiamo seguire le istruzioni?</p> | <p>Si devono seguire le regole fiscali onde evitare disparità di trattamento copiando dati da una dichiarazione dei redditi o calcolandoli se esonerato dalla presentazione.</p> <p>Va inserito il reddito rivalutato ai fini IRPEF, quindi deve essere indicata la rendita rivalutata (5% per i fabbricati e 5% o 15% per i terreni) oltre alla maggiorazione di 1/3 nel caso in cui il fabbricato sia a disposizione</p> |
| FC4_17 | 26/01/2016 | <p>La quota di Capitale Sociale sottoscritto a pagamento e le relative azioni che il socio di una cooperativa sociale possiede devono essere indicata nel patrimonio mobiliare?</p> | <p>Sì, in quanto la disciplina civilistica agli articoli 2524 e 2525 c.c. non pone distinzioni tra capitale sociale di società cooperativa e capitale d'impresa.</p> |

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FC4_18 | 26/01/2016 (aggiornato al 29/05/2016) | Si chiede se i contributi per spese per collaboratori devono essere indicati anche se rendicontati. | Tali contributi, se erogati in relazione alla disabilità, in nessun caso devono essere autocertificati dal dichiarante, nel quadro FC4, a seguito dell'approvazione dell'articolo 2 sexies del D.L. n. 42 del 2016, conv. con la legge n. 89 del 2016, che ha escluso dal computo dell'ISEE i trattamenti percepiti in ragione di una condizione di disabilità. |
| FC4_19 | 03/05/2016 | L'importo corrisposto dall' INAIL quale Indennizzo per Danno Biologico, a seguito di accertata menomazione dell'integrità psico-fisica (DLgs 38/2000) deve essere inserito nel quadro FC4 foglio componente? | L'importo non deve essere inserito <i>ex ratio</i> sentenze del Consiglio di Stato. |
| FC4_20 | 06/09/2016 | Per un soggetto che percepisce una rendita di invalidità permanente INAIL e HA un grado di disabilità rientrante tra quelli previsti dal DPCM 159/2013 come deve essere trattato tale reddito ai fini della compilazione della DSU? | Non si dichiara la rendita e si barra una della casella relative al grado di disabilità (media, grave, non autosufficienza) in modo che venga applicata la maggiorazione dello 0,50 al parametro della scala di equivalenza. |
| FC4_21 | 06/09/2016 | Per un soggetto che percepisce una rendita da invalidità permanente INAIL e NON HA un grado di disabilità rientrante tra quelli previsti dal DPCM 159/2013 come deve essere trattato tale reddito ai fini della compilazione della DSU? | NON si dichiara la rendita e NON si barra una delle casella relative al grado di disabilità (media, grave, non autosufficienza) in modo che NON venga applicata la maggiorazione dello 0,50 al parametro della scala di equivalenza. |
| FC4_22 | 06/09/2016 | Per un soggetto che percepisce una rendita da invalidità permanente INAIL in qualità di erede a titolo di reversibilità come deve essere trattato tale reddito ai fini della compilazione della DSU? | Si dichiara la rendita in quanto non è percepita in funzione della propria condizione di disabilità. |
| FC4_23 | 11/03/2015 | I voucher o buoni lavoro, che sono compensi di lavoro autonomo occasionali riconosciuti a determinate categorie di soggetti, sono redditi esenti, riconosciuti ai fini del diritto alla pensione. Dove devono essere inseriti nella DSU? | Tali redditi non rientrano fra i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati da INPS e non inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF ex art. 4, comma 2 lett. f), pertanto devono essere indicati in DSU dal cittadino nel modulo FC1 - Quadro FC4 in "Redditi esenti da imposta". |
| FC4_24 | 11/03/2015 (aggiornato il 29/05/2016) | I dichiaranti Isee residenti in Valle d'Aosta hanno l'invalidità (indennità di accompagnamento) erogata direttamente dalla Regione, sono equiparati agli altri percettori e quindi l'indennità viene rilevata direttamente dall'INPS? | Le somme erogate in relazione a tale invalidità non devono essere autocertificate dal dichiarante a seguito dell'approvazione dell'articolo 2 sexies del D.L. n. 42 del 2016, conv. con la legge n. 89 del 2016, che ha escluso dal computo dell'ISEE i trattamenti percepiti in ragione di una condizione di disabilità. |

Quadro FC5 assegni periodici per coniuge e figli

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FC5_1 | 05/02/2015 | Se il padre paga l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne l'importo va indicato alla madre o al figlio? | Dalla madre fino a quando il figlio non diventa maggiorenne. Poi il giudice può decidere che l'assegno venga erogato direttamente al figlio e in questo caso visto che l'assegno non è effettivamente percepito dal ex coniuge è corretto che lo dichiari il figlio maggiorenne nel quadro FC4. Ne consegue che lo deve indicare il soggetto che effettivamente lo percepisce in base a un provvedimento dell'autorità giudiziaria (vedi sentenza). |
| FC5_2 | 05/02/2015 | Il DPCM all'art.4 comma 3 lettera b) recita" nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria..." si può portare in detrazione l'importo degli assegni corrisposti per il mantenimento dei figli? | Si conferma quando indicato nelle istruzioni alla compilazione della DSU quindi sia che sia presente un provvedimento giudiziario sia in sua assenza si portano in detrazioni gli assegni corrisposti per il mantenimento dei figli. |
| FC5_3 | 05/02/2015 | Quadro FC5 – assegni percepiti: le istruzioni alla DSU prevedono che vadano inseriti tra gli assegni percepiti solo quelli relativi al mantenimento dei figli, in quanto quelli relativi al mantenimento del coniuge dovrebbero essere già inclusi nel reddito complessivo; dando per scontato che il coniuge che percepisce assegni di mantenimento faccia sempre dichiarazione dei redditi. Se così non fosse, gli assegni percepiti per il mantenimento del coniuge dove li metto? Esempio: un soggetto non ha presentato dichiarazione dei redditi seppur obbligato in quanto possessore di redditi di lavoro dipendente pari a 15.000€ e assegni per il proprio mantenimento corrisposti dal coniuge pari a 6.000€. Compilo il quadro FC8 sez. II indicando reddito complessivo 21.000€ di cui 15.000€ di lavoro dipendente? O gli assegni percepiti li indico nel quadro FC5 anche se non sono relativi al mantenimento dei figli? | Vanno inseriti nel quadro FC8 sez. II nel reddito complessivo. Quindi avrai un reddito complessivo di € 21.000 di cui € 21.000 di lavoro dipendente. In quanto gli assegni percepiti per il mantenimento del coniuge vengono assimilati al reddito da lavoro dipendente. |
| FC5_4 | 05/02/2015 | Gli assegni percepiti li indico nel quadro FC5 anche se non sono relativi al mantenimento dei figli? | No |

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FC5_5 | 11/03/2015 | Gli assegni alimentari percepiti da una madre per il figlio minore vanno dichiarati per cassa (ossia quelli effettivamente percepiti) o per competenza (ossia quelli previsti dalla sentenza di separazione/divorzio)? | Devono essere indicati in DSU secondo il principio di cassa. |
| FC5_6 | 11/03/2015 | Nel caso in cui una madre abbia ricevuto nello stesso anno oltre agli assegni alimentari ordinari per il figlio minore anche una somma in denaro relativa ad un'ingiunzione di pagamento fatta dal tribunale all'ex coniuge per assegni alimentari di precedenti anni, cosa deve dichiarare nella nuova DSU? Entrambe le somme ricevute o soltanto quella relativa all'anno di imposta oggetto della DSU? | Prendiamo a riferimento quanto previsto sulla sentenza, tenendo comunque in considerazione quelli percepiti nell'anno di riferimento (nel 2015 quelli relativi al 2013). Le istruzioni prevedono di indicare gli assegni effettivamente percepiti anche se diversi da quelli previsti in sentenza |

Quadro FC7 Disabilità e non autosufficienza

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FC7_1 | 12/03/2015 | Le donazioni e la componente aggiuntiva rilevano solo per l'accesso al beneficio (richiesta di ricovero presso struttura), se sono già ricoverato i miei figli non entrano nel calcolo dell'ISEE socio sanitaria come componente aggiuntiva, vero? | Il modulo MB3 quadro E va compilato ogni qual volta si richieda un ISEE per prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuo. Si conferma che il quadro E va compilato a prescindere dall'effettivo ricovero del beneficiario, ovvero viene compilato ogni qualvolta il beneficiario deve richiedere la prestazione socio sanitario residenziale RSA. La data di ricovero, dato obbligatorio, che a questo punto può essere antecedente o successiva alla data di presentazione della DSU serve solo per la verifica sulle donazioni. |
| FC7_2 | 15/05/2015 | Un invalido con invalidità inferiore a quella "media" prevista dal decreto 159/2013 può ottenere l'ISEE con nucleo ristretto o quello relativo a prestazioni socio residenziali? | No, per le prestazioni che prevedono tali indicatori si deve utilizzare l'ISEE ordinario o l'ISEE corrente. |
| FC7_3 | 19/09/2016 | Rientrano nella categoria dei disabili gravi ai fini ISEE i sordi pre-linguali di cui alle leggi 381/1970 e 508/1988? | Sì, perché implicitamente richiamate dall'art 50 della legge 342/2000 che evoca gli allora "sordomuti". |

Modulo FC3

Quadro FC8

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FC8_1 | 05/02/2015 | Ho dimenticato di inserire un CUD in dichiarazione dei redditi come mi comporto? | Presento la DSU senza il quadro FC 8 sezione II; una volta ottenuta l'attestazione essendo il dato reddituale riportato diverso da quello conosciuto dal titolare della DSU, il medesimo presenta il modulo integrativo con il solo quadro FC8 indicando la somma totale dei redditi percepiti e non la differenza tra gli stessi. |
| FC8_2 | 05/02/2015 | Integrazione. Devono essere riportati tutti gli importi restituiti da INPS/AGENZIA modificando quelli non ritenuti corretti? | No, deve essere riportato solo il valore/i non condiviso/i con i dati forniti da INPS/Agenzia. |
| FC8_3 | 05/02/2015 | Quadro FC8 sez. II: nella voce reddito complessivo ai fini Irpef cosa indico? E' la somma dei redditi elencati nelle voci successive come "di cui" (redditi da lavoro dipendente, redditi da pensione, redditi agrari, redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta) o devo calcolare manualmente il dato come se stessi simulando una dichiarazione dei redditi, includendo ad esempio anche il reddito da fabbricati? | Si calcola e si inserisce il reddito complessivo determinato ai fini Irpef, come se stessi simulando una dichiarazione dei redditi, definendo se presenti i "di cui" presenti nel quadro FC8. |
| FC8_4 | 05/02/2015 | In caso di integrazioni o rettifiche, va spedita anche l'intera ISE originale o il singolo quadro? | Il singolo quadro FC8 se si tratta di integrazioni/rettifiche di dati prelevati in automatico dalle banche dati INPS/Agenzia delle Entrate. |
| FC8_5 | 11/03/2015 | Nel modello Isee 2015 bisogna inserire il reddito 2013. Nel caso in cui il contribuente si accorge di aver indicato un reddito errato ed oggi effettua un modello Unico Integrativo come ci si comporta? Bisogna fare prima il modello UNICO integrativo e poi fare la DSU oppure si può in qualche modo già indicare il nuovo reddito nel modello Isee? | Avendo il cittadino presentato la dichiarazione dei redditi 2014, bisogna prima aspettare il ritorno della DSU con il dato prelevato dall'Agenzia delle entrate e poi effettuare la rettifica mediante la compilazione della sezione II del quadro FC8 inserendo con il valore di reddito corretto |
| FC8_6 | 11/03/2015 | Se un soggetto ha un modello CUD 2014, compilato al punto 1 e nelle annotazioni viene indicato che tale importo riguarda un reddito da lavoro dipendente percepito in qualità di erede e, quindi, non deve essere indicato in dichiarazione dei redditi, devo inserirlo nella DSU? Se sì, dove? | Dal momento che trattasi di redditi soggetti a tassazione separata sulla base dei redditi del defunto non devono essere riportati in DSU. |

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FC8_7 | 12/03/2015 | Il richiedente la DSU non ha presentato la Dichiarazione dei Redditi pur avendone l'obbligo in questo caso va compilato il quadro FC8? | Si, nel quadro FC8 si indicano i redditi non dichiarati al fisco. |
| FC8_8 | 12/03/2015 | Il richiedente la DSU dichiara di non aver presentato la Dichiarazione dei Redditi, invece la Dichiarazione dei Redditi è stata presentata, in questo caso va compilato il quadro FC8 e l'Inps segnale le difformità se ci sono? Se si quale dato viene preso per il calcolo? | Ogni qualvolta il titolare della DSU dichiara di non aver presentato la Dichiarazione dei Redditi deve essere obbligatoriamente compilato il quadro FC8. Nel caso esposto se l'INPS, interrogando l'Agenzia delle Entrate accerta l'esistenza della presenza di una Dichiarazione dei Redditi e non segnala la difformità, in quanto per il calcolo dell'indicatore ISEE, il dato proveniente dall'Agenzia delle Entrate ha sempre prevalenza su quello dichiarato dal titolare. |
| FC8_9 | 12/03/2015 | Il richiedente la DSU dichiara di non aver presentato la Dichiarazione dei Redditi perché non possiede redditi. Formalmente il quadro FC8 non dovrebbe essere compilato, come fa l'INPS a fornire il calcolo? | Il richiedente la DSU deve compilare il Quadro FC8 indicando 0 (zero) perché nel concetto di esonero rientra anche il non possesso di redditi. |
| FC8_10 | 12/03/2015 | Il richiedente la DSU dichiara di aver presentato la Dichiarazione dei Redditi, quindi non compila il quadro FC8, ma questo non è vero, in quanto l'Agenzia dell'Entrate non avendo il dato non lo fornisce pertanto l'Inps darà calcolo non disponibile? | In questa fattispecie l'INPS rileva l'anomalia in quanto si verifica in contemporanea sia l'assenza del quadro FC8 che del reddito complessivo proveniente dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate e rendere l'indicatore ISEE non calcolabile. |
| FC8_11 | 12/03/2015 | Ho solo un modello Cud di pensione / disoccupazione erogato da INPS non indico nulla perché il dato è noto all'INPS o lo metto comunque riportando sia il reddito complessivo €.... che il "di cui" ? Se lo indico anche se l'INPS lo conosce viene poi calcolato 2 volte? | Il solo modello CUD/disoccupazione anche se erogato da INPS va inserito nella DSU. Dovrà essere riportato il reddito complessivo e il "di cui". |

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| FC8_12 | 12/03/2015 | Il D.P.C.M. 159/2013 all'art. 4, fra l'altro, prevede la deduzione dal reddito..... ...c) fino ad un massimo di 5.000€, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo; Stante il fatto che questi cittadini non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, se in possesso delle relative ricevute delle spese di cui sopra, possono sottrarre tali le spese sostenute dai redditi da dichiarare ai fini ISEE (sussidio di mille euro, indennità di accompagnamento ed invalidità civile) anche se non presentano la dichiarazione dei redditi? | La deduzione viene rilevata solo se indicate in dichiarazioni dei redditi. |
| FC8_13 | 11/03/2015 | Se un contribuente non ha fatto il modello UNICO/7302014, pur essendone obbligato, il dichiarante dovrà autocertificare il reddito complessivo ai fini Irpef mediante compilazione del Quadro FC8 anche se non rientra tra i soggetti esonerati alla presentazione della dichiarazione dei redditi? | Si, deve essere compilata la sezione 2 del quadro FC8. |

Nucleo Ridotto

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N_1 | 05/02/2015 | Ho presentato una DSU con MB1rid per richiedere prestazioni socio sanitarie. Ora devo richiedere un tipo di prestazione generica (ad es bonus gas) per il quale il nucleo ridotto non è ammesso. Come mi devo comportare? | Partendo da un MB.1rid per passare a una DSU standard si deve presentare una nuova DSU "ordinaria" . Quindi si consiglia: <ul style="list-style-type: none"> • Dove possibile si presenta contemporaneamente un DSU standard con all'interno anche la richiesta del nucleo ristretto; • Se è stata presentata una DSU con il nucleo ristretto, alla stato attuale, bisogna presentare una nuova DSU standard. |
| N_2 | 05/02/2015 | Nel caso di una compilazione DSU modulo MB1.rid, se è già stata mandata una ISEE "standard", come facciamo a legarla alla DSU precedente nel caso non si tratti di Integrazione Socio Sanitaria Residenziale (modulo MB.3) (es. benefici per corsi di dottorato di ricerca)? | Si invia una dichiarazione MB.1rid senza legarla alla DSU standard così come indicato per il caso inverso nella risposta al quesito precedente. |
| N_3 | 05/02/2015 | Nucleo ristretto – pag. 21 istruzioni DSU è così indicato: “il beneficiario non deve necessariamente essere il dichiarante tuttavia il dichiarante deve far parte del nucleo ristretto”. Esempio: il nucleo è composto da A (dichiarante) + B (coniuge del dichiarante) + C (padre del dichiarante) presento DSU per contributo affitto → il nucleo è composto da A, B, C. Posso richiedere la prestazione socio sanitaria per C avvalendomi del nucleo ridotto? Dalle istruzioni pare di capire che la cosa non sia possibile visto che il dichiarante della DSU ordinaria non fa parte del nucleo ristretto; bisogna quindi presentare una DSU a parte, giusto? | Nonostante l'identificazione corretta della composizione dei due nuclei (nucleo ordinario composta da A, B, C e nucleo ristretto composto da C) poiché il soggetto A è il dichiarante della DSU, non è possibile indicare contestualmente i due nuclei nella stessa DSU poiché il dichiarante A non è presente in entrambi i nuclei, ordinario e ristretto. È necessario quindi compilare 2 DSU. |
| N_4 | 12/03/2015 | In caso di nucleo composto da maggiorenne non coniugato e senza figli, per le prestazioni socio sanitarie può compilare il Modello MB1RID solo se non a carico fiscalmente? Es.: maggiorenne senza reddito che vive da solo ma a carico fiscalmente dei genitori, il Modello MB1RID non può compilarlo da solo ma comunque con i genitori di cui è fiscalmente a carico? | Per la richiesta di prestazioni socio sanitarie da parte di persona disabile o non autosufficiente maggiorenne, in caso si scelga una composizione ristretta del nucleo familiare (Modello MB1rid) l'essere a carico fiscalmente è ininfluenza e quindi nel quadro A del MB1rid risulterà solo la sua presenza. |

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N_5 | 10/09/2015 | Nucleo familiare composto da madre disabile e figlia maggiorenne con propri redditi e quindi non fiscalmente a carico della madre. Per la richiesta dell'indicatore per prestazioni agevolate di natura sociosanitarie non residenziali (nucleo ridotto) si deve inserire anche la figlia? | No, il nucleo ridotto è composto dalla sola madre disabile. La figlia se pur convivente non viene inserita nel nucleo ridotto perché non a carico ai fini irpef della madre così come previsto dalle istruzioni alla DSU a pag.19 paragrafo 1.2.1.1.. Diversamente nel caso in cui si volesse altro Indicatore ISEE come ad esempio quello "ordinario" dovrà essere inserita anche la figlia. |
| N_6 | 14/10/2015 | Siamo genitori di un figlio disabile "non autosufficiente" maggiorenne e per l'assistenza domiciliare il Comune ci ha chiesto l'ISEE. Abbiamo presentato l'ISEE ridotto con solo nostro figlio ma il Comune ci chiede l'ISEE ordinario con anche i nostri dati è corretto? | Per la prestazione relativa all'assistenza domiciliare è corretto presentare l'ISEE ridotto nel caso in cui vostro figlio disabile "non autosufficiente", sia maggiorenne non coniugato e senza figli. |
| N_7 | 26/01/2016 | Per la richiesta di un indicatore ISEE per prestazioni sociosanitario residenziale, si chiede conferma se: <ul style="list-style-type: none"> • sia necessario che l'anziano/disabile sia già ricoverato in struttura; • sia in possesso del certificato di invalidità civile. | Per la richiesta di un indicatore ISEE per prestazioni sociosanitario residenziale è necessario compilare il quadro FC7, trascrivendo gli estremi del certificato di disabilità , e il quadro E. Per quest'ultimo è richiesta solo l'indicazione della data di richiesta del ricovero non la sussistenza del ricovero. |
| N_8 | 06/09/2016 | Famiglia composta da padre, madre e figlio maggiorenne non a carico fiscale; il padre e figlio sono disabili non autosufficienti, devono presentare entrambi l'ISEE sociosanitario residenziale. Come possono ottenere l'indicatore richiesto? | Il nucleo familiare individuato con le modalità ordinarie (art. 3 del DPCM 159/2013) può presentare la DSU per la richiesta dell'ISEE ordinario e socio sanitario. Con la presentazione del quadro E, l'INPS rilascerà anche l'Indicatore per prestazioni socio sanitarie residenziali. E' facoltà del disabile ottenere gli Indicatori "socio sanitario" e "socio sanitario residenziale" sulla base di un nucleo ridotto individuato dal disabile, dal coniuge, dai figli minorenni e da quelli maggiorenni a carico ai fini Irpef. Il disabile, in questo modo, ha la possibilità di scegliere l'Indicatore, anche più vantaggioso, da utilizzare per l'accesso alle prestazioni socio sanitarie e socio |

| | | | |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | sanitarie residenziali. |
| N_9 | 06/09/2016 | Sono un disabile e vivo da solo, ho elaborato la DSU e ottenuto l'attestazione dell'ISEE ordinario. L'Ente Erogatore mi ha chiesto di presentare l'ISEE ridotto e non quello ordinario è corretto? | No. E' facoltà del solo dichiarante scegliere se utilizzare l'ISEE determinato con riferimento ad un nucleo in maniera ordinaria o ridotta. Inoltre, in tale fattispecie, il nucleo ordinario e ridotto coincidono. |

Varie

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V_1 | 05/02/2015 | L'Inps ci restituisce solo l'attestazione o anche la DSU completa di tutti i dati autodichiarati/rilevati dalle banche dati Agenzia Entrate e Inps? | Al dichiarante della DSU (e se da quest'ultimo delegato il CAF), insieme all'attestazione vengono forniti tutti gli elementi (autodichiarati/rilevati) necessari al calcolo dell'indicatore ISEE richiesto. |
| V_2 | 05/02/2015 | In presenza di componente aggiuntiva l'attestazione viene recapitata solo al nucleo dove è presente il beneficiario? | Attualmente sì, l'attestazione contenente i dati della componente aggiuntiva viene consegnata solo al titolare della DSU nel quale nucleo è presente il beneficiario della prestazione. |
| V_3 | 05/02/2015 | Se i dati del quadro FC6 risultano assenti pur avendo proprietà di autoveicoli etc./etc. Cosa succede al cittadino? Possono essere eventualmente dichiarati tutti in capo al dichiarante. | No, come per le altre informazioni devono essere dichiarati in base alle proprietà. |
| V_4 | 05/02/2015 | La dichiarazione ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo, nel caso di variazione del nucleo familiare (es. nascita di un figlio) prima della scadenza della dichiarazione, può esserne presentata una nuova DSU con il nucleo aggiornato? | Sì. |
| V_5 | 03/02/2015 | Un soggetto si presenta al CAF e compila una DSU per le prestazioni legate alla maternità. La DSU viene inviata all'Inps con un suo numero di protocollo. Successivamente lo stesso soggetto si presenta al CAF per compilare una dichiarazione per diritto allo studio universitario. Nella prima DSU non è stato compilato il quadro C (per indicare lo studente Universitario beneficiario), pertanto nell'attestazione non sarà presente l'ISEEU. Per ottenere tale indicatore bisogna presentare nuova DSU che oltre alle informazioni presenti dovrà contenere anche il quadro C necessario per avere l'ISEEU. | Sì. |
| V_6 | 11/03/2015 | Nel documento tecnico per la compilazione delle DSU è riportata la seguente indicazione: R – Rettifica (sia online che offline). Nel caso in cui si renda necessario rettificare dei dati di una dichiarazione già inviata, per rettifica si intende errore nella trascrizione dei dati? | Sì, si precisa che la rettifica effettuata tramite CAF (pin operatore CAF o flusso telematico) è una assunzione di responsabilità dello stesso e quindi da non utilizzare per produrre eventuali rettifiche richieste dal titolare della DSU. |

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V_7 | 11/03/2015 | Per la rettifica, l'operazione avviene in un momento successivo alla presentazione della DSU quindi: sarà necessario richiamare una dichiarazione già esistente indicando l'attributo NumeroProtocolloRiferimento e ritrasmettere la dichiarazione originale con le correzioni da effettuare? | Sì, sia in modalità on line che offline |
| V_8 | 11/03/2015 | Nel caso di dichiarante (unico componente del nucleo familiare) con carta di identità in cui compaiano le diciture "illetterato" o "impossibilitato alla firma" come ci comportiamo per la sottoscrizione della DSU? | Nel caso di documento d'identità rilasciato dal Comune attestante una delle due condizioni si può non far firmare la DSU e si conserva solo il documento, questo in virtù del fatto che in questo caso lo "status" è stato accertato dal Comune e dichiarato in base a una certificazione medica o altri atti che sono stati acquisiti dallo stesso Ente. |
| V_9 | 12/03/2015 | L'attestazione che ci restituisce l'Inps è solo in formato PDF o è previsto anche il formato XML? Ci vengono restituiti dei singoli files o dei flussi massivi? | Attualmente viene restituita l'attestazione sia in formato pdf, sia informato XML per singola DSU; è anche disponibile lo scarico massivo per flusso delle attestazioni in formato XML. |
| V_10 | 12/03/2015 | In base alle istruzioni ministeriali la DSU MINI non può essere presentata in presenza di disabili/non autosufficienti e in caso di minori i cui genitori non siano coniugati e non conviventi, oltre ai casi di richiesta di prestazioni diritto universitario o di presenza di soggetti esonerati/per sospensione adempimenti tributari. Posto che per alcune situazioni la condizione particolare o la richiesta di prestazione può verificarsi in corso d'anno anche dopo la presentazione della prima DSU. Esempio 1- il genitore non coniugato con l'altro genitore che sposta altrove la sua residenza. Esempio 2- persona che diventa disabile o non autosufficiente. Esempio 3 – iscrizione all'università. In questi casi occorre presentare una nuova DSU (integrale) in quanto il modulo MB2 o FC2 componente non sono moduli a sé stanti (è assente il riquadro Sottoscrizione). In questi casi è possibile presentare una nuova DSU e modificare uno o più dati dichiarati in precedenza che non riguardano i quadri C/D/FC7? | Tutte le volte che il titolare della DSU deve modificare un dato presente nella precedente DSU, per modifiche/correzioni/integrazioni, deve presentare una nuova DSU. Se la situazione rispetto alla prima è mutata e obbliga alla presentazione di una nuova DSU nulla vieta di apportare modifiche dei dati auto dichiarati presenti nella prima. |

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V_11 | 12/03/2015 | Per i benefici in corso di validità, per il 2015 devo presentare un'ISE nuova immediatamente o solo alla scadenza del beneficio (coincidente con la scadenza della vecchia ISE)? Cioè, se ho una DSU che scade a giugno 2015 e a settembre 2014 l'ho presentata per il calcolo della retta dell'asilo nido relativa all'anno scolastico settembre 2014-giugno 2015, posso continuare a fruire di questa prestazione fino a giugno 2015 con la mia DSU attuale o devo necessariamente presentare a gennaio 2015 una nuova DSU calcolata sulla base della nuova normativa? | L'entrata in vigore del nuovo ISEE non sospende l'erogazione dei benefici già concessi precedentemente. |
| V_12 | 12/03/2015 | Come si acquisisce il consenso da parte di tutti i componenti del nucleo? Serve la privacy firmata da ognuno di loro? | No non è necessario il consenso di tutti i componenti il nucleo familiare in quanto la DSU è una autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 nella quale il dichiarante la DSU può autocertificare situazioni, fatti, qualità personali, a sua diretta conoscenza. |
| V_13 | 12/03/2015 | Consegna dell'attestazione ISEE, del contenuto della DSU e degli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi. Il CAF, che in virtù di specifico mandato scritto ricevuto dal dichiarante della DSU, ha ricevuto dall'Inps l'attestazione ISEE, il contenuto della DSU e gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, deve consegnare questa documentazione DIRETTAMENTE al dichiarante (o a soggetto da lui delegato) oppure questa documentazione può essere trasmessa allo stesso via fax, posta elettronica, posta semplice, ecc.? Esiste qualcosa a livello normativo che impedisce di utilizzare queste modalità di consegna? | L'art. 11, comma 4 del DPCM n. 159/2013 e l'art. 2, comma 2 del D.M. del 7/11/2014 non precisano le modalità di rilascio dell'attestazione da parte del CAF. Pertanto, lo stesso modulo A del mandato, richiamato dall'art. 2, lettera f della Convenzione, si limita a prevedere che il mandato rilasciato al CAF da parte del dichiarante possa avere ad oggetto il "rilascio dell'attestazione", senza ulteriori specificazioni. Nonostante la mancata previsione di una specifica modalità di rilascio è pur vero che non vi è una norma che vieti al CAF di optare, su richiesta espressa dell'interessato, per una differente modalità di consegna dell'attestazione (e-mail, posta ecc). |
| V_14 | 12/03/2015 | In caso di presentazione di una rettifica deve necessariamente richiamare il Protocollo INPS della DSU originale? Posso mantenere invariata la data di presentazione della stessa? | Sì, il protocollo INPS deve essere sempre lo stesso e nel caso in cui la rettifica venga prodotta dal CAF si può mantenere invariata la data di presentazione. Possibilità non concessa al cittadino che al momento della rettifica della DSU si trova proposta in automatico la data della sottoscrizione della stessa. |

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V_15 | 12/03/2015 | Che cosa deve conservare il CAF nel caso di presentazione della DSU mediante "Delega al soggetto terzo"(Modulo B previsto dall'art. 2, comma 1, lettera g) dello schema Convenzionale) conferita dal dichiarante? | <p>Si premette che il delegato è un soggetto terzo che non deve far parte necessariamente del nucleo familiare (v. art. 2, comma 1, lettera g) dello schema Convenzionale).</p> <p>Il CAF è tenuto ad acquisire e conservare la "Delega al soggetto terzo" (Modello B previsto dall'art. 2, comma 1, lettera g) dello schema Convenzionale), debitamente sottoscritta dal delegante, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento del delegante e del delegato, e solo nel caso di richiesta di oscuramento (punto 7), anche dalla dichiarazione all'INPS, sottoscritta dal delegante, di non aver utilizzato la DSU per l'accesso a prestazioni sociali agevolate.</p> <p>Il Caf, inoltre, deve conservare la documentazione indicata dagli artt. 9 e 10 dello schema Convenzionale, secondo le modalità ivi previste, compresa la DSU presentata, debitamente sottoscritta dal delegante.</p> <p>Si precisa che il modello B non include, nell'assistenza, anche l'effettiva sottoscrizione della DSU da parte del delegato, in quanto questi è autorizzato - letteralmente - "a richiedere al Caf" l'assistenza, ma non a sottoscrivere materialmente la DSU. In sostanza, il delegante chiede al terzo di rivolgersi al Caf per una serie di attività ma <i>non si rivolge direttamente</i> al terzo per la sottoscrizione.</p> <p>Dunque, la sottoscrizione ad opera del terzo può avvenire solo ed esclusivamente nei casi e secondo le modalità riportati nella sezione "Dichiarazione resa nell'interesse o in nome e per conto di altri" dei moduli di DSU pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.</p> |

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V_16 | 12/03/2015 | L'art 9 comma 1 lett a) del DPCM 159/2013 prevede, per il lavoratore a tempo indeterminato, la possibilità di utilizzare l'ISEE corrente nel caso in cui "sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro, una sospensione dell'attività lavorativa, o una riduzione della stessa". Per risoluzione del rapporto di lavoro, non viene fatta nessuna precisazione in merito al fatto che possa essere una risoluzione volontaria (ad esempio per dimissioni) o involontaria (ad esempio per licenziamento). Come ci comportiamo? | Il Legislatore non ha volutamente precisato nulla in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro, ne consegue che si può ricorrere all'Isee corrente anche nel caso di dimissioni del lavoratore. |
| V_17 | 12/03/2015 | Un'azienda fallisce a fine 2012, da giugno 2009 a giugno 2012 i dipendenti sono in cassa integrazione e poi per i successivi 2 anni (fino a giugno 2014) in mobilità. Il dichiarante della DSU (ex dipendente a tempo indeterminato di quell'azienda), da giugno 2014 non ha più reddito... Per questo soggetto è possibile fare un Isee corrente alla data di marzo 2015? | No perché la variazione della situazione lavorativa (risoluzione del rapporto di lavoro per fallimento dell'azienda) è avvenuta nel 2012 e non nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione. |
| V_18 | 15/05/2015 | Nella DSU i valori degli assegni di maternità e del nucleo familiare e di social card percepiti nei due anni precedenti la data di sottoscrizione vengono inseriti da INPS. Nel caso vengano richieste le stesse prestazioni nel 2015 tali importi verranno scorporati? | L'Ente erogatore deve sottrarre, ai soli fini del mantenimento del trattamento stesso, dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento eventualmente valorizzato nell'ISEE stesso (percepito quindi nei due anni precedenti la presentazione della DSU) rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza (v. art. 2 sexies del D.L. n. 42 del 2016, conv. dalla legge n. 89 del 2016). Per la social card la sottrazione suddetta viene effettuata dall'INPS, mentre per l'assegno di maternità e per l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concessi da Comuni tale sottrazione viene effettuata dal Comune che, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del D.P.C.M. n. 452 del 2000, è qualificato come Ente erogatore per le citate prestazioni. |

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V_19 | 15/05/2015 | <p>Con riferimento alle prestazioni per diritto allo studio universitario, si chiede di sapere se i redditi ed i patrimoni dei fratelli e delle sorelle devono essere inseriti al 50% come previsto dal DPCM 9 Aprile 2001?</p> <p>Inoltre, sempre con riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, come deve essere valutato il patrimonio immobiliare posseduto all'estero?</p> | <p>Alla luce della nuova disciplina ISEE, la condizione economica dello studente è individuata in applicazione del DPCM n. 159 del 5 Dicembre 2013 e del Decreto 7 Novembre 2014.</p> <p>Pertanto, i redditi ed i patrimoni dei fratelli e delle sorelle concorrono alla formazione dell'Indicatore per prestazioni per il diritto allo studio universitario nella misura del 100%.</p> <p>Con riferimento alla determinazione del patrimonio posseduto all'estero, anche nell'ambito di prestazioni di prestazioni per il diritto allo studio universitario, il patrimonio è determinato nel rispetto dell'art. 5 del DPCM n. 159/2013 e quindi tenendo conto del valore individuato per il calcolo dell'Imposta sul Valore degli Immobili situati all'Estero IVIE.</p> |
| V_20 | 15/05/2015 | Validità ISEE corrente. Posto che la sua validità è di due mesi, una volta che l'utente la consegna all'ente per avere agevolazioni, ha bisogno poi di rifarla al momento della scadenza, se l'agevolazione è ancora in essere? | No, in linea generale, le prestazioni richieste nel periodo di validità dell'ISEE corrente, o altro Indicatore necessario, continuano ad essere erogate fino al termine del beneficio senza che sia necessario presentare nuovamente l'indicatore. |
| V_21 | 10/09/2015 | Titolare di assegno ordinario di invalidità il quale subisce una revoca della stessa e di conseguenza risulta essere disoccupato da più di 18 mesi può presentare un'ISEE corrente? Nelle istruzioni si fa sempre riferimento al lavoro dipendente e non ai redditi derivanti da pensione. | No, la revoca dell'assegno ordinario non consente di ricorrere all'ISEE corrente non rientrando tra le ipotesi di cui all'art.9 del DPCM 159/2013 |
| V_22 | 10/09/2015 | Se faccio un Isee Corrente, il cd Bonus Renzi lo devo indicare? E se affermativo dove lo indico: LD reddito da lavoro dipendente o TR trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari? | Il "bonus Renzi" non deve essere indicato. |
| V_23 | 10/09/2015 | Nell'ipotesi in cui l'ISEE corrente sia scaduto poiché sono decorsi i due mesi di validità previsti dalla norma e non risulta più verificata la condizione di cui al comma 1 dell'articolo 9 (variazione della situazione lavorativa nei 18 mesi precedenti) è possibile richiedere un nuovo ISEE corrente. | No, in quanto le condizioni per ottenere l'ISEE corrente devono essere soddisfatte al momento della richiesta di ogni nuovo ISEE corrente. |

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V_24 | 10/09/2015 | Se la variazione della situazione lavorativa riguarda non un componente del nucleo inserito nel quadro A del Modulo MB1 ma la componente attratta, è possibile fare isee corrente? | SI in quanto la componente attratta fa parte del nucleo familiare del figlio. |
| V_25 | 14/10/2015 | Ho ricevuto l'attestazione con la rilevanza di omissioni di un conto corrente. Ho da subito fatto una nuova DSU indicando il conto omesso. Avendo già presentato la domanda di richiesta della prestazione con la sola ricevuta della prima DSU ed essendo scaduti i termini per la richiesta, cosa devo presentare all'Ente? | Nel caso indicato andrebbe comunicato all'Ente Erogatore il valore della nuova attestazione, senza le omissioni/difformità. L'Ente erogatore nel caso in cui i termini della domanda fossero scaduti deve prendere come riferimento la data di richiesta effettuata prima della scadenza e il nuovo valore ISEE ottenuto senza omissioni/difformità. Nel caso in cui i termini della domanda fossero ancora aperti si dovrà comunicare all'Ente i nuovi valori della DSU. |
| V_26 | 26/01/2016 | Una lavoratrice a tempo indeterminato che ha richiesto un permesso non retribuito per l'assistenza della figlia rientra nella casistica di "sospensione attività lavorativa" e quindi può fare l'ISEE CORRENTE? Oppure la sospensione lavorativa deve essere determinata esclusivamente dal datore di lavoro e quindi non è possibile fare l'ISEE CORRENTE? | Si rientra nella casistica e può presentare l'ISEE corrente |

| Num. | Data | Quesito | Risposta |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V_27 | 26/01/2016 | <p>Da un Comune Il Centro Socio Educativo (CSE) è un servizio diurno, sia pubblico che privato, per disabili, la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema socio sanitario (v.CDD, CSS, C.D.I.).</p> <p>Il d.lgs 159/2013 ha introdotto l'ISEE per prestazioni socio-sanitarie.</p> <p>Nelle definizioni (art.1) chiarisce che le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria sono quelle assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia <i>(non ci sono dubbi pertanto che questo ISSE vada richiesto quando si parla di CDD ovvero di CSS), ovvero interventi in favore di tali soggetti (con ciò si vogliono ricomprendere anche i CSE?)</i>.</p> <p>La circolare dell'INPS 171/2014 però al punto 6 precisa: "L'ISEE calcolato sulla base del nucleo ristretto (previsto per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria) può essere utilizzato solo per la richiesta di prestazioni socio-sanitarie. Per la richiesta di altre prestazioni, pur in presenza di persone con disabilità, deve comunque essere utilizzato l'ISEE ordinario, calcolato a partire dal nucleo familiare standard (e quindi per prestazioni agevolate ai fini dell'inserimento in CSE va richiesto l'ISEE ordinario?)</p> <p>Anche la DGR 3210/2015 della regione Lombardia ribadisce questa distinzione (v. p. A.1 e p.A.2) e stabilisce che per le prestazioni agevolate per la frequenza di Servizi sociali diurni (CSE) è prevista la produzione dell'ISEE ordinario e per le prestazioni agevolate per la frequenza di unità d'offerta sociosanitarie (RSA, RSD, CSS, CDD, CDI) è prevista la produzione dell'ISEE sociosanitario.</p> <p>In sintesi, quale ISEE richiedere per concedere prestazioni agevolate (integrazione rette) in ordine alla frequenza di un C.S.E.?</p> | <p>Premesso che la normativa in materia di ISEE ex DPCM 159/2013 va a definire l'ambito di applicazione del normativa recata dal DPCM 14/02/2001 ("Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie") restringendolo, ai fini ISEE, alle sole prestazioni rivolte alle persone con disabilità, si evidenzia che le definizioni di prestazioni socio-sanitarie recate dalle due discipline in parola non sono esattamente coincidenti.</p> <p>Nella definizione di "prestazioni agevolate di natura sociosanitaria" il DPCM 159/2013 fa rientrare anche il concetto di "altri interventi" rivolti a persone con disabilità: in effetti tale definizione è così ampia da ricomprendere sia le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale che quelle sociali a rilevanza sanitaria, laddove entrambe siano riferite a persone con disabilità.</p> <p>Nel tentativo di semplificare l'applicazione concreta delle due discipline, la normativa regionale recata dalla DGR 3230 del 6/03/2015 ha indicato espressamente per ogni tipo di servizio sociosanitario quale Attestazione ISEE presentare. La normativa regionale citata, tuttavia, non considera in primo luogo che il DPCM 159 non applica solo un criterio oggettivo legato al tipo di prestazione fornita per l'individuazione del tipo di ISEE da presentare ma anche un criterio soggettivo, richiedendo la sussistenza delle peculiari disabilità di cui all'All.3 e, in secondo luogo, che la definizione di "prestazione agevolata di natura sociosanitaria" in esso contenuta è più ampia di quella di "prestazione sanitaria a rilevanza sociale" di cui al DPCM del 2001.</p> <p>In merito all'interpretazione dell'art. 1, co. 1, lett. f del DPCM 159/2013 attinente all'applicazione delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitarie ivi definite, si conferma che l'ISEE specifico per tali prestazioni di cui all'art. 6 del DPCM 159/2013 non è applicabile se il soggetto non ha</p> |

| | | | |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>ottenuto il riconoscimento formale del grado di disabilità-non autosufficienza da parte delle autorità competenti di cui all'elenco dell'All.3 al DPCM citato; pertanto, in tale ultimo caso, per l'accesso alle suddette prestazioni, il soggetto dovrà utilizzare l'ISEE ordinario. Si specifica, inoltre, che nella locuzione "interventi a favore di tali soggetti" di cui all'art. 1, co. 1. Lett. f) del DPCM 159/2013, si ritiene possano esser ricompresi anche i servizi offerti dai Centri Socio Educativi (CSE) laddove rivolti all'inserimento sociale delle persone affette dalle disabilità di cui al citato All. 3 (cfr. Istruzioni per la compilazione della DSU del 7/11/2014, pag. 19). Nel caso prospettato, relativo a disabili le cui "fragilità" non fossero riconducibili alle condizioni di cui al citato All. 3, dunque, è necessario utilizzare l'ISEE ordinario.</p> |
| V_28 | 26/01/2016 | Lavoratore autonomo che apporta lavoro e capitale: nel 2014 non lavora più, chiude posizione Inps e resta solo come socio che apporta capitale (tenendo in considerazione che la ditta e' in perdita). Può fare ISEE corrente? | <p>Sì, perché egli è assimilato al lavoratore autonomo ex art. 9, co. 1 Lett c) del DPCM 159/2013</p> |
| V_29 | 26/01/2016 | Dichiarante percepisce assegni mantenimento 2013 pari a € 7200, 2014 diminuzione € 4800 . Può fare ISEE corrente? | <p>No in quanto non ricade nelle casistiche previste dall'art 9 del DPCM 159 ovvero non ha subito una variazione della situazione lavorativa come lavoratore dipendente o autonomo,</p> |
| V_30 | 26/01/2016 | Nel caso in cui il cittadino abbia presentato dichiarazione dei redditi 2015 (redditi 2014), le somme relative all'incremento della produttività vengono inserite dalla Agenzia delle entrate o devono comunque essere auto certificate dal cittadino? | <p>Tali somme devono essere dichiarate solo se il contribuente ha scelta la tassazione sostitutiva; nel caso in cui egli abbia scelto la tassazione ordinaria questo dato è già incluso nel reddito complessivo</p> |
| V_31 | 06/09/2016 | Il CAF ha l'obbligo di rettificare una DSU precedentemente acquisita? | <p>Il CAF può rettificare una DSU solo in presenza di un errore commesso dall'operatore del CAF. In tutti gli altri casi dovrà essere acquisita nuova DSU.</p> |
| V_32 | 06/09/2016 | Ai fini della compilazione della DSU come deve essere considerato il "baratto amministrativo" che prevede un sconto fiscale in cambio di lavoro. | <p>Tale istituto non costituisce reddito da autocertificare nella DSU.</p> |

| | | | |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Se dovesse essere considerato reddito come viene quantificato e da chi? | |
| V_33 | 06/09/2016 | E' possibile presentare il Modulo Sostitutivo per il calcolo dell'ISEE corrente per una persona che ha cessato un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ed è, contemporaneamente, titolare di partita IVA? | Si, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DPCM 159/2013 è necessario che si sia verificata l'interruzione dell'attività da lavoro dipendente. Il calcolo sarà rilasciato dall'INPS in presenza di variazione dell'Indicatore reddituale superiore al 25%. |
| V_34 | 06/09/2016 | In caso di sospensione del lavoro per infortunio, retribuito da INAIL, è possibile presentare il Modulo Sostitutivo per il calcolo dell'ISEE corrente? | Si, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DPCM 159/2013 è necessario che si sia verificata l'interruzione dell'attività da lavoro dipendente. Il calcolo sarà rilasciato dall'INPS in presenza di variazione dell'Indicatore reddituale superiore al 25%. |
| V_35 | 06/09/2016 | Un soggetto (che nel corso del 2016 ha presentato una DSU) per tutto il 2014 e fino al 1/5/2015 era residente in Messico ed aveva un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. E' possibile presentare il Modulo Sostitutivo per il calcolo dell'ISEE corrente se la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta nei 18 mesi antecedenti la presentazione della DSU? | Si in quanto l'articolo 9, comma 1, del DPCM 159/2013 prevede che si sia verificata la risoluzione/ sospensione/ riduzione dell'attività lavorativa senza alcuna distinzione tra lavoro svolto in Italia o all'estero. |
